// GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 — ROMA — VENERDÌ 5 OTTOBRE — NUM. 234

ASSOCIAZIONI.

Gazzetta Ufficiale:	Anno	Sem.	Trim.
In Roma . . . . L.	32	17	9
In Roma a domicilio e in tutto il Regno . . . . »	36	19	10
Gazzetta Ufficiale coi Rendiconti stenografati del Parlamento:			
In Roma . . . . L.	40	21	11
In tutto il Regno . . . . »	48	25	13

Per l'estero aggiungere le spese postali. — Un numero separato in Roma cent. 10, pel Regno 15. Un numero arretrato costa il doppio.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono dall'AMMINISTRAZIONE (*Uffizio dell'Economato del Ministero dell'Interno*) e dagli Uffizi postali del Regno. — Le associazioni decorrono dal 1° d'ogni mese.

DIREZIONE: ROMA, piazza Madama, n° 17, piano 1°

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreti del 10 e 20 maggio 1883:

A cavaliere:

Gottardi Francesco, consigliere di Prefettura a Treviso.
Saltini Luigi, ragioniere di Prefettura, collocato a riposo.
Nicolini Paolo, consigliere di Prefettura a Como.
Bovalini Giacinto, ispettore igienico presso gli Istituti di beneficenza di Todi.
Bellone dott. Agostino, medico condotto di Limone Piemonte (Cuneo).
Laugeri Giuseppe, assessore comunale di Villafalletto (Cuneo).
Bianchi Giovanni, notaio a San Damiano Macra (Cuneo).
Gorga Paolo, sindaco di Omignano (Salerno).
Biasoni Luigi, consigliere di Prefettura a riposo.
Barpi Giuseppe, id. id. id.
Cherubini Roberto, id. id. id.
Sperotto Giovanni, id. id. id.
De Marchi Francesco, segretario di Prefettura id.
Scarzelli Luigi, consigliere di Prefettura.
Lagomaggiore Giovanni, assessore anziano di Chiavari.
Destefanis Modesto, dott. in medicina e chirurgia di Pont Canavese (Torino).
Zberg dott. Giovanni, sindaco di Muggiò e consigliere provinciale di Milano.
Zitti dott. Ercole, consigliere provinciale di Bergamo.
Parisini Filippo, già sindaco di Gargnano (Brescia).
Sizia Giacinto, sindaco di Bubbio (Alessandria).
Luzzatto Graziadio, assessore delegato del municipio di Udine.
Criscuolo Michele, sindaco di Pagani (Salerno).
Galdieri Raffaele Maria, di Salerno.
Brancato Napoleone, già sindaco di Villafrati (Palermo).
Accorsi dott. Antonio, medico ispettore dell'Asilo infantile « Spina » in Sarzana (Genova).
Barbieri Eugenio, sindaco di Ortonovo (Genova).
Maccarini Carlo, assessore comunale di Sarzana (Genova).
Clarizia avv. Angelo, di Salerno.
Ruotolo avv. Antonio, consigliere provinciale di Salerno.
De Leo avv. Andrea, consigliere comunale di Salerno.
Borgatta don Tito, di Ovada (Alessandria).
Montella Giuseppe, consigliere provinciale di Benevento.
Bollano Luigi, già sindaco di Roddi (Cuneo).
Marino Nicola, consigliere provinciale di Potenza.
Mulas-Mameli avv. Giuseppe Luigi, deputato provinciale di Cagliari.
Adorno Giuseppe, sindaco di Campo (Reggio Calabria).
D'Alfonso dott. Filippo, sindaco di San Severo (Foggia).
Rossini dott. Stefano, membro del Consiglio sanitario provinciale di Pisa.
Tofano dott. Pasquale, da Minervino (Bari).
Atti dott. Giuseppe, dimorante a Rolo (Reggio Emilia).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **1605** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il messaggio in data del 30 settembre 1883, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Treviso;

Veduto l'articolo 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, n. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio elettorale di Treviso, n. 125, è convocato pel giorno 28 del corrente ottobre affinchè proceda alla elezione di uno dei tre deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 4 novembre p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 1° ottobre 1883.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI

ELENCO N. 108 (2° trimestre 1883) *degli Attestati di Privativa Industriale che hanno cessato di essere validi per non eseguito pagamento della tassa annuale a tutto il 30 giugno 1883.*

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
1	Martin Celestino, a Parigi . .	Torino, via Po, 11	17 febbraio 1869	9	78	15	Appareils applicables aux cardes continues à carder la laine et toute matière filamenteuse.
2	Betts William, a Londra . . .	Torino, piazza Statuto, 15	14 aprile 1869	9	152	15	Perfezionamenti nella fabbricazione di capsule o cappelletti metallici per coprire le bottiglie.
3	Gray Warden William, di Filadelfia (Stati Uniti d'America).	Id.	26 gennaio 1872	11	426	12	Apparecchio speciale per trasportare su vasta scala qualunque materia liquida e specialmente il petrolio.
4	Gray Warden William, di Filadelfia (Stati Uniti d'America).	Id.	id.	11	427	12	Perfezionamenti nella costruzione delle navi destinate a trasportare il petrolio ed altri simili carichi di liquidi infiammabili.
5	Gatling Richard Jordan, di Haroford (Stati Uniti d'America).	Torino, via Principe Tommaso, 27	17 febbraio 1872	11	449	15	Perfectionnements dans les canons se chargeant par la culasse.
6	Bland Enrico, di Luton (Inghilterra).	Torino, piazza Statuto, 15	30 marzo 1875	15	409	9	Perfezionamenti nelle macchine da cucire e loro accessori.
7	Miltimore George Washington, di Ganewille (Stati Uniti d'America).	Id.	21 marzo 1877	18	219	15	Nuovo e perfezionato asse per carri e vetture di ferrovia.
8	Martin James Henry Channing, dimorante a Londra.	Torino, via S. Massimo, 49	8 febbraio 1878	19	419	6	Perfectionnements dans les appareils à écosser, décortiquer et polir le riz et autres grains et graines.
9	Toufflin Jean Benjamin, a Parigi	Torino, piazza Statuto, 15	20 febbraio 1878	19	433	6	Un nouveau système de moulin batteur perfectionné fonctionnant dans un milieu raréfié, destiné à y produire dans de meilleures conditions la trituration des grains et graines, en vue de leur réduction en farine.
10	Brotherhood Peter, a Londra (Inghilterra).	Id.	15 novembre 1877	19	241	6	Perfectionnements aux appareils propres à comprimer l'air ou autres fluides élastiques.
11	Aducci Natale di Gaetano, di Rimini, domiciliato a Forlì.	Forlì, via Mazzini, 39	11 maggio 1878	20	123	6	Tessuto di bavella per uso coperte da campo pei militari.
12	Schreiber Théodore Alexandre, a Parigi.	Torino, piazza Statuto, 15	31 gennaio 1879	21	221	6	Appareil universel portatif pour la fabrication du gaz d'éclairage.
13	Ujhely Enrico, a Vienna . . .	Id.	31 id.	21	235	6	Un nouveau procédé pour le raffinage de l'ozokerite (cire fossile) nommé procédé de dissolution Ujhely.
14	Jullien Alexandre, a Parigi . .	Torino, via S. Massimo, 49	7 febbraio 1879	21	248	6	Nouveaux procédés de fabrication d'acier coulé sans soufflures de toutes qualités, et application de ces aciers aux diverses nécessités de l'artillerie, de la marine, des chemins de fer et de l'industrie en général.
15	Weinrich Maurizio, di Vienna (Austria).	Torino, piazza Statuto, 15	21 maggio 1879	21	499	6	Un nouveau procédé pour la préparation et le traitement du sucrate de chaux (de mélasses ou sirops) par la formation préalable d'un composé de mélasses avec la chaux en forme de sable et la macération de celui-ci par l'alcool.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
16	Combret Raymond, docteur, a Parigi.	Milano, via Fate-bene-fratelli 21	12 gennaio 1880	23	119	15	Nouveaux procédés et appareils pour l'épuration des corps gras.
17	Wallegg et Hérsch, a Vienna (Austria).	Id.	20 febbraio 1880	23	187	6	Instrument à hacher.
18	Wallegg et Hérsch, a Vienna (Austria).	Id.	id.	23	188	6	Perfectionnements aux compas et tire-lignes.
19	Bronardel Ernest, di Parigi . .	Id.	id.	23	189	15	Un bec rond sans verre avec système spécial d'allumage par l'extérieur.
20	Krupp Charles, a Vienna (Austria).	Torino, via S. Massimo, 49	24 id.	23	196	6	Moteur rotatif à vapeur ou à air.
21	Haefelin Giacomo, di Livorno (Toscana).	Livorno, corso Umberto, 26	28 id.	23	215	6	Nuovo sistema per la bucatura dei bottoni.
22	Schmidt Jean, a Vienna (Austria).	Torino, via S. Massimo, 49	11 marzo 1880	23	239	6	Perfectionnements aux estampilles ou timbres humides.
23	Moreno Enrico, di Messina, dimorante a Napoli.	Napoli, piazza del Tiro a Segno, 64	20 id.	23	252	15	Nuova stufa d'appartamento intitolata calorifero Moreno.
24	Arbico Lorenzo, di Genova, dimorante a Torino.	Torino, via Ospedale, 32	26 marzo 1880	23	270	6	Erpice seminatore Arbico.
25	Austin Kenneth Stuart, di Birmingham (Inghilterra).	Torino, piazza Statuto, 15	id.	23	275	14	Perfezionamenti nelle boccole per gli assi nelle ferrovie.
26	Volonté Luigi, di Milano . . .	Milano, via Fate-bene-fratelli, 21	31 id.	23	291	5	Scarpe ad anima elastica, specialmente adatte per cacciatori, alpinisti, ecc., nonchè per le persone che soffrono qualche malore ai piedi.
27	Sandeman Albert George e Willis Robert Watson, a Londra.	Torino, piazza Statuto, 15	id.	23	307	11	Perfezionamenti nell'apparecchio da illuminare, riscaldare e ventilare.
28	Langensiepien Richard, a Buckau (Magdebourg).	Milano, via Fate-bene-fratelli, 21	20 aprile 1880	23	322	7	Alimentateur automoteur, système Lompert.
29	Tessiè du Motay Cyprien Marie e Rossi Auguste J., a New-York.	Torino, piazza Statuto, 15	30 id.	23	373	15	Un système de machine frigorifique à liquide binaire.
30	Camus Ferdinand, a Parigi . .	Id.	id.	23	376	6	Un nouveau procédé de traitement des grains de maïs et d'autres céréales pour séparer les germes huileux et l'amidon à l'usage des distilleries et amidonneries.
31	Zalabardo Zoilo, a Zenon di Condova (Spagna).	Id.	25 gennaio 1881	25	60	6	Genre de machine à émuléer les fruits à noyaux.
32	Rossi Auguste J. e Beckwith Edouard F., a New-York (Stati Uniti d'America).	Id.	31 id.	25	93	15	Des perfectionnements dans la production du froid pour faire la glace et autres buts.
33	Ginnasi Paulucci De Calboli Giovanni Battista marchese, a Milano.	Milano, via S. Vincenzino, 16	id.	25	96	3	Saldatore (stagnatore) a fiamma interna, sistema Paulucci.
34	Turner Frederick William à Sant, Alban (Inghilterra).	Milano, via Fate-bene-fratelli, 21	id.	25	98	6	Perfectionnements apportés aux machines à gaz.
35	Nicolet Marius, Gujol Joseph e Lafon Albert, componenti la Società Nicolet et C^ie^, a Marsiglia.	Torino, via S. Massimo, 49	3 febbraio 1881	25	112	4	Un nouveau système d'enveloppe des cylindres des machines, conducteurs, générateurs de vapeur, à fin de concentrer et comprimer la vapeur intérieure et l'isoler de l'atmosphère extérieure.
36	Kunheim e C^ia^, ditta a Berlino.	Roma, piazza Ara Coeli, 22	9 id.	25	124	6	Procédé pour extraire le sulfate de chaux des solutions du sucre d'amidon obtenues au moyen de l'acide sulfurique.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
37	Thimm August, a Berlino. . .	Torino, via Mazzini, 36	3 febbraio 1881	25	113	4	Perfectionnements apportés à la teinture ou à la coloration de toutes espèces de bois, du plâtre du cuir et autres matières poreuses.
38	Nigra Giuseppe, di Torino . .	Torino, via Nizza, 31	9 id.	25	127	3	Telefono Nigra.
39	Bancroft George, Dodge di Boston (Stati Uniti d'America).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	10 id.	25	130	3	Perfezionamenti negli apparecchi per accendere e spegnere il gas.
40	Talard Nicolas, a Parigi . . .	Id.	22 id.	25	137	10	Nouveau système de jonction de tuyaux.
41	Talard Nicolas, a Parigi . . .	Id.	id.	25	138	10	Un serre-frein perfectionné pour véhicule.
42	Talard Nicolas, a Parigi . . .	Id.	23 id.	25	141	10	Un procédé inodore complet de vidange des fosses d'aisance.
43	Giffard Paul ing., a Parigi. . .	Id.	id.	25	145	6	Système de moteur thermique à air dilaté sous pression.
44	Flemming Edoardo e C^ia^, ditta a Schonheide (Germania).	Id.	id.	25	150	6	Perfectionnements aux brosses et leur fabrication.
45	Cooke William e Milchreest Daniel ing., a Liverpool (Inghilterra).	Torino, piazza Statuto, 15	id.	25	152	3	Perfezionamenti relativi ai propulsori ad elice.
46	Ginnasi Paulucci de Calboli conte Gio. Battista marchese.	Milano, via S. Vincenzino, 16	id.	25	153	3	Macchinetta per rivestire fili metallici, detta: piccola ricopritrice, sistema Paulucci.
47	Faber Alexandre, a Magdeborg (Prussia).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	25 id.	25	174	6	Perfectionnements dans les appareils et la méthode de produire des stéréotypes.
48	Bramwell William Calvert, a Bradfort (Inghilterra).	Torino, piazza Statuto, 15	id.	25	177	14	Perfectionnements dans les appareils servant à ouvrir, peser et préparer les matières textiles ainsi qu'à les alimenter aux machines à carder et autres.
49	Etienne Emile, a Parigi. . . .	Id.	id.	25	178	6	Système de claircage à la turbine par l'application d'une substance isolant la matière à claircer de la clairce.
50	Ferrino Cesare, a Torino. . .	Torino, via Ospedale, 10	9 marzo 1881	25	229	3	Avvisatore atmosferico e sua applicazione ai treni ferroviari.
51	Société Leroux Frères, a Aller-Drôme.	Torino, via S. Massimo, 49	17 id.	25	255	6	Un système de métier pour purger à un fil et doubler la soie en une opération, dit: Métier Leroux Frères.
52	Cambiaso Francesco, a Genova.	Genova, via Assarotti, 24	22 id.	25	261	5	Modificazione alla macchina circolare per fabbricare tessuti a maglia a doppio dritto e con orlo.
53	Aubenas Justin Louis Auguste, a Avignon (Francia).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	25 id.	25	273	15	Système d'appareils pour la filature et le tordage de la soie.
54	Henning Théodore, a Bruschsal (Germania).	Roma, piazza Ara Coeli, 22	28 id.	25	286	6	Nouveaux appareils destinés à la concentration et à l'enclanchement des leviers des aiguilles et des sigaux.
55	Folacci François Fils ingegnere, a Parigi.	Torino, piazza Statuto, 15	29 id.	25	297	6	Perfectionnements aux chasse-corps dits: Angles de salut, applicables à tous véhicules pour éviter les accidents.
56	Tabourin Georges Antoine ingegnere a Marsiglia (Francia).	Torino, via Mazzini, 36	31 id.	25	307	6	Un nouveau système d'éclairage à la lumière électrique.
57	Benier Edoard e Lamart Auguste, a Beaumetz (Francia).	Roma, piazza Ara Coeli, 22	id.	25	320	4	Perfectionnements dans les moteurs à gaz.
58	Prat Prosper, di Lanildut. . .	Torino, piazza Statuto, 15	id.	25	325	6	Genre de frein pour voitures en tous genres.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
59	De Villiers Peter, a Saint Leonards-ou-Sea (Inghilterra).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	6 aprile 1881	25	332	3	Lega perfezionata inossidabile da applicarsi all'acciajo o ad altri metalli e processi per applicarla con o senza uno strato d'argento od altro.
60	Borzelli Gaetano, di Roma . .	Roma, via Palombella, 31	16 id.	25	371	3	Pane di latte.
61	Borzelli Gaetano, di Roma . .	Id.	id.	25	372	3	Pane ferruginoso.
62	Davoglio Maggi ing. Guglielmo, di Bergamo.	Bergamo, fuori Porta Nuova, 10	20 id.	25	386	3	Turbina ad efflusso tangenziale.
63	Brissonneau Frères et Cie, ditta a Parigi.	Torino, piazza Statuto, 15	28 luglio 1881	26	226	6	Perfectionnements apportés à la fabrication des sucres.
64	Henley Thomas Frederick, a Walbrook (Inghilterra).	Torino, via Mazzini, 36	20 ottobre 1881	26	470	15	Perfezionamenti nei mezzi di trattare ed utilizzare il frutto dattero e suoi semi per ottenere bevande e simili a quelle del caffè e della coca.
65	Klebs Edwin dott., a Praga (Austria-Ungheria).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	28 luglio 1881	26	225	6	Perfectionnements dans la conservation du lait.
66	De Khotinsky Achille, capitano di corvetta nella marina imperiale di Russia, residente a Pietroburgo.	Torino via S. Massimo, 49	31 dicembre 1881	27	243	6	Système d'éclairage par incandescence d'une substance réfractaire.
67	Negroni Ferdinando, a Bologna.	Bologna, via Castiglione, 10	11 gennaio 1882	27	283	3	Macchina a rotismo per mettere in altezza caratteri tipografici.
68	Giuliani Luigi, a Reggio Emilia.	Torino, piazza Statuto, 15	14 id.	27	291	2	Perfezionamenti fotografici.
69	Jenwich George, di Gateshead (Inghilterra) e Cochrane Brodie, di Durham (Inghilterra).	Id.	18 id.	27	306	3	Perfezionamenti nei forni a riverbero.
70	Bazetta Felice, a Torino . . .	Id.	21 id.	27	313	3	Miglioramenti nel metodo di depilare pelli grosse e piccole, ammollirle, prepararle e conciarle.
71	Picard Charles Gaston, a Parigi.	Id.	27 id.	27	323	6	Système de moulage mécanique à grande production pour l'obtention d'objets et articles en verre, cristal émail, etc.
72	Corradini Francesco, ing. di Verona, domiciliato a Torino.	Torino, via Maria Vittoria, 13	id.	27	326	2	Stufa-calorifero a ventilazione.
73	Mefford-Mefford David, a Toledo (Stati Uniti d'America).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	id.	27	327	6	Perfezionamenti nei cannoni, affusti e proiettili.
74	Du Bois John, di Columbia (Stati Uniti d'America).	Id.	30 id.	27	333	6	Procédés et appareils destinés à l'exploitation des mines de charbon.
75	Confalonieri Antonietta vedova Corvi, a Milano.	Milano, via S. Radegonda, 5	id.	27	338	2	Canne montate per ombrelli.
76	Chavanne Victor, a Parigi . .	Torino, piazza Statuto, 15	id.	27	344	6	Perfectionnements apportés aux montres à remontoir.
77	Chierici Giovanni del fu Prospero, di Bigarello, e Pigorini Lucio di Luciano, di Fontanellato Parmense.	Parma, via Ponteverde, Rocchetta Farnese	31 id.	27	350	3	Igro-plasma per modellare.
78	M. Evoy Charles Ambrose, a Londra.	Torino, Piazza Statuto, 15	8 febbraio 1882	27	363	15	Perfezionamenti nell'apparecchio da adoperarsi nelle operazioni di torpedine e nel cercare corpi sommersi e per scopi simili.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
79	Marelli Pietro, a Milano . . .	Milano, via Fate-bene-fratelli, 21	11 febbraio 1882	27	366	6	Fucile da munizione, sistema Marelli.
80	Lamanna Domenico fu Nicodemo, di Marmola (Calabria), domiciliato a Napoli.	Napoli, via Ponte Nuovo, 28	14 id.	27	374	5	Macchina a moto perpetuo prodotto dalla forza di gravità.
81	Peters Gordon Donaldson, di Londra.	Milano, via Fate-bene-fratelli, 21	17 id.	27	379	3	Apparecchio perfezionato per aumentare l'efficacia calorifera del combustibile e impedire o diminuire la produzione del fumo nei focolari delle caldaie a vapore od altri.
82	Fontaine Armand Constant, a Londra.	Torino, via Po, 11	id.	27	383	3	Perfectionnements aux roulettes pour meubles et autres usages.
83	Alland Francisque e Jore Stephan a Parigi.	Torino, piazza Statuto, 15	18 id.	27	385	6	Procédé de fabrication économique et simultanée des sulfures et sulfo-carbonates de potassium.
84	Wildi Johann, a Sulw (Svizzera) e Schamboerck Johann, a Monaco (Baviera).	Roma, piazza Ara Coeli, 22	24 id.	27	405	6	Peinture ininflammable.
85	Casanova Bernardin, a Moca Croce (Francia).	Firenze, via Ferruccio, 9	27 id.	27	414	3	Procédé de destruction du phylloxéra.
86	De-Zach Profes. Joseph, a Buda Pest (Ungheria).	Milano, via Fate-bene-fratelli, 21	28 id.	27	427	6	Machine à levier oxillant.
87	Berio Emilio del fu Alessandro, di Genova.	Genova, via Pietra Minuta, 23.	7 marzo 1882	27	429	2	Convertitore Berio.
88	Costa e Filipponi (ditta), a Genova.	Genova, via Cinque Lampade, 4	id.	27	430	2	Apparecchio per la brillatura del riso.
89	Cottrau Alfredo, ing. comm., a Napoli.	Napoli, Posilippo	id.	27	437	15	Nuovo sistema A. Cottrau di binario ferroviario con quattro rotaie.
90	Battistini Ercole di Agostino, a Cesena.	Cesena, via Assano, 83	9 id.	27	446	3	Macchina dicanapulatrice o gramolatrice per canape.
91	Castagnola Giuseppe fu Matteo, di Lavagna (Genova).	Torino, via S. Lazzaro, 7	id.	27	447	5	La raccoglitrice delle olive.
92	Bello Giuseppe fu Gaspare, di Vigliano d'Asti.	Asti, via Caserme, 21	11 id.	27	452	3	Bracciale di cuoio da servire per il giuoco della palla e pallone elastico.
93	Delaplace Louis Ernest a Lavames (Francia).	Torino, piazza Statuto, 15	14 id.	27	462	2	Procédé et appareil propres à la destruction des animaux rongeurs, des insectes, etc., etc.
94	Galvani Asdrualdo di Quinto, di Urbino, domiciliato a Pesaro.	Pesaro, via Branca, 9	16 id.	27	469	3	Modificazione alle bobine dei quadri dei campanelli elettrici per ridurre notevolmente il numero degli elementi necessari a mandarli.
95	Murray William, in Selkick (Inghilterra).	Milano, via Fate-bene-fratelli, 21	id.	27	471	10	Perfezionamenti nella ritorcitura delle fibre tessili e nei banchi di ritorcitura e ritorcitoi.
96	Mayo Equizio, di Vasto, domiciliato a Napoli.	Napoli, via S. Polito, 12	id.	27	472	2	Leva di pressione a tenuta di vapore per aumentare il peso aderente sulle ruote motrici delle locomotive.
97	C. Crivelli e C[i] (ditta), a Torino.	Torino, corso Regina Margherita, 122	20 id.	27	482	2	Calorifero ad aria calda in terra refrattaria.
98	Arpino Nicola Vincenzo, a Bari.	Bari, via Piccinni, 40	22 id.	27	494	10	Leva continua a movimento in avanti applicata ai velocipedi.

N. d'ordine	COGNOME, NOME e DOMICILIO DEI CONCESSIONARI	DOMICILIO ELETTO	ATTESTATO DATA	Volume	Numero	Durata anni	TITOLO DEL TROVATO
99	Ballada e Rollini (ditta), a Torino.	Torino, piazza Statuto, 15	22 marzo 1882	27	497	3	Applicazione di porticelle ai tubi per cessi e lavandini onde facilitarne la rimossione degli ingorghi.
100	Langhans Johann, a Praga (Boemia).	Id.	23 id.	28	10	6	Nouveaux cartons pour photographies.
101	Gorrieri Marco, di Villa Stuffione (Modena), domiciliato a Milano.	Milano, via Verziere, 11	27 id.	28	11	2	Nuovo apparecchio per esercenti ecc. Sistema Gorrieri.
102	Ivaldi Luigi e Gasca Giulio, dott. a Torino.	Torino, via Assarotti, 9	id.	28	15	3	Ferrovia elettrica a conduttori isolati continui e conduttori scoperti interrotti.
103	Dupont Dennis Gabriele Fils Jeune, a Mantes (Francia).	Torino, via Mazzini, 36	id.	28	16	6	Système de décortication des céréales.
104	Mouline Louis Eugène, a Vals-les-Bains (Francia).	Roma, via Firenze, 30 (Lanna Alceste)	29 id.	28	21	3	La filature des soies au gaz d'éclairage.
105	De Khotinscky Achille, capitano di corvetta nella marina imperiale russa, a Pietroburgo.	Torino, via S. Massimo, 49	id.	28	25	6	Système de régulateur automatique et différentiel de courants pour machines dynamo-électriques à courants continus ou alternatifs.
106	Eggers Auguste, a Breme (Germania).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	31 id.	28	30	6	Perfezionamenti nei fornelli a gas, e nella disposizione dei relativi becchi.
107	Girard fratelli e Bertinetti (ditta), a Torino.	Torino, piazza Statuto, 15	id.	28	35	3	Perfezionamenti nelle macchine a gramolare la pasta per la fabbricazione delle diverse qualità di paste da minestra.
108	Dehne Albert Ludwig, Georg, a Dresda (Sassonia).	Id.	id.	28	49	6	Des perfectionnements dans les presses à filtrer.
109	Dehne Albert Ludwig, Georg, a Dresda (Sassonia).	Id.	id.	28	50	6	Des armatures et pièces de machine consistant en des pièces entières avec garniture ou doublure en matières préservatrices.
110	Mauginot Etienne, di Toul (Francia).	Firenze, via Ferruccio, 9	id.	28	52	3	Richonneuse à vis à l'usage de la fabrication des casquettes.
111	Malherbe Pietro, a Mantes (Francia).	Id.	id.	28	53	3	Engin de sauvetage.
112	Brossard Antonio, di Swansea (Inghilterra).	Id.	id.	28	54	3	Machine rotative à pression d'eau, vapeur ou air à détente automatique par le régulateur, et à changement de marche.
113	Hardmuth L. e C. (ditta), a Berdweis (Boemia).	Milano, via Fatebene-fratelli, 21	id.	28	58	6	Nouveaux porte-mines pour dessinateurs dits: L. C. Hardmuth's Express Pencil.
114	Schulte Hermann, a Steijermuhl (Austria).	Id.	id.	28	62	6	Perfectionnements aux générateurs de vapeur du système Tenbrink.
115	Verona Ernesto fu Gaetano, avvocato, a Venezia.	Udine, via Genova, presso Galletti	id.	28	65	2	Tabella sinottica.
116	Davoglio Maggi Guglielmo, ingegnere, a Bergamo.	Bergamo, fuori Porta Nuova, 10	29 aprile 1882	28	144	6	Macinatrice universale.
117	Cimino Surrenti Paolo, a Messina.	Messina	6 maggio 1882	28	170	4	Motore a vento detto Sansone.
118	De Palma Michele fu Vincenzo, di Deliceto (Foggia).	Foggia, Deliceto	9 giugno 1882	28	292	15	Nuovo motore meccanico a pendoli, sostituibile al vapore al mezzo idraulico, all'animale, applicabile a diverse macchine, cioè mulini, tessitoi, filatoi, locomotive, trebbiatrici, aratorie, ecc.

Roma, addì 7 settembre 1883.

Per il Ministro: RACIOPPI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel titolo 3° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare di storia naturale nel R. Liceo Marco Foscarini, di Venezia, collo stipendio di lire 2640.

Coloro che intendono di essere iscritti fra i concorrenti dovranno, entro due mesi dalla data del presente avviso, far pervenire al R. provveditore agli studi di Venezia la domanda di ammissione al concorso, che avrà luogo per titoli e per esame, a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, 3 ottobre 1883.

D'ordine del Ministro

Il Direttore Capo della Divisione per l'istruzione secondaria classica

COSTETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DISTINTA *delle 67 obbligazioni da L. 500 caduna della Ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato in seguito alla legge del 28 agosto 1870, n. 5858, e comprese nella 9ª estrazione annuale che ha avuto luogo in Roma il 1° ottobre 1883 (in ordine progressivo).*

10055	10245	11377	11378	12237	12691	12960	13139	13195
13486	13769	13784	14172	15672	15837	15933	16025	16241
16760	17165	17723	18224	18934	19670	19751	19826	20259
20628	20911	21049	21742	21819	22276	22425	22555	22607
23318	23998	26364	31003	64148	64191	64407	64419	64766
64860	64986	65206	65462	65976	66060	66594	66741	66929
66939	66952	67052	67084	67928	69540	69561	70513	70545
70912	71061	71107	71606.					

Le suddette obbligazioni cesseranno di fruttare con tutto dicembre 1883 a beneficio dei possessori, ed il rimborso dei capitali da esse rappresentati avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1884, dietro il deposito delle obbligazioni stesse.

Roma, 1° ottobre 1883.

Per il Direttore generale
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
DARDANO.

Visto per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti
BRUNI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: num. 759102 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 110, al nome di Parodi Carolina fu Giulio, *vedova* di Manacorda Giovanni, domiciliata in Casale Monferrato (Alessandria), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Parodi Carolina fu Giulio, *moglie* di Manacorda Giovanni, domiciliata in Casale Monferrato (Alessandria), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 4 ottobre 1883.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(1ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 737716 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 200, al nome di Mino *Giovanni* Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Mezzana Mortigliengo (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mino *Pietro* Angelo fu Giuseppe, domiciliato come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 4 ottobre 1883.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Un foglio di Supplemento a questo numero contiene:

1. *Elenco* di nomine, promozioni e disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra;

2. *Avviso di concorso* a posti di applicato di 2ª classe nel corpo delle Capitanerie di porto;

3. *Tabella* indicante il riparto del contingente di 1ª categoria della leva sui giovani nati nell'anno 1863, annessa al R. decreto 1° settembre 1883, n. 1597 (Serie 3ª), pubblicato nel numero 226 di questa *Gazzetta*, 26 settembre scorso.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Times* ha ricevuto il seguente telegramma dal suo corrispondente a Bordeaux:

Ebbi l'onore di una conversazione col ministro degli esteri di Spagna, marchese Vega de Armijo. Esso mi diede facoltà di smentire positivamente una notizia che è stata riprodotta da un gran numero di giornali francesi. La Spagna non ha concluso alleanze con nessuna nazione straniera. Il ministro attuale degli esteri non ha neppure l'intenzione di consigliare un atteggiamento che potrebbe trascinare la Spagna in complicazioni politiche nelle quali non ha interessi diretti e vitali. »

Il presidente del Consiglio di Rumenia, signor Bratiano, di ritorno da Vienna, dopo d'essere stato al castello di Sinaia, a far visita al re Carlo, è arrivato domenica a Bucarest. A Vienna aveva avuto frequenti colloqui col ministro degli esteri, signor Kalnoky, e fu ricevuto pure in udienza dall'imperatore.

Il *Fremdenblatt*, parlando di questo viaggio, dice che esso non aveva altro scopo che di consacrare in via diplomatica gli impegni presi dal re Carlo in occasione della sua visita a Vienna.

La *Neue Freie Presse*, da canto suo, afferma che la presenza del signor Bratiano a Vienna è stata di una grandissima importanza.

« Il signor Bratiano, dice il diario viennese, si era preparato presso il principe di Bismarck a Gastein per i negoziati diplomatici che hanno avuto luogo a Vienna, e il cancelliere tedesco l'avrà certamente confermato nella buona intenzione di avviare relazioni cordiali tra l'Austria-Ungheria e la Rumenia. Non conviene dimenticare che la Rumenia, etnograficamente presa, rassomiglia ad un istmo che separa il mare russo dal mare bulgaro slavo meridionale. Ciò a cui mira la politica russa è di togliere questo istmo, e la politica austriaca e germanica vuol impedire questo congiungimento dei due mari, e cerca di evitare il pericolo che la Rumenia resti soffocata da un amplesso della Russia. »

Il *Romanul* di Bucarest, che ha fama, secondo i giornali parigini, di essere l'organo del signor Bratiano, sostiene che non fu un'alleanza formale che il primo ministro rumeno ha conchiusa coi due imperi del centro. La Rumenia, secondo il giornale di Bucarest, si sarebbe semplicemente impegnata ad adoperarsi per la conservazione della pace e a rimaner neutrale in caso di guerra.

Il telegrafo ha già annunziato la formazione di un nuovo ministero in Serbia.

Il re Milano diresse in quest'occasione al suo ex-primo ministro, signor Pirocianatz, un autografo in cui deplora vivamente il suo ritiro, ed esprime all'intero gabinetto dimissionario i più vivi ringraziamenti per la sua zelante attività, dichiarando che il re non dimenticherà mai i servizi patriottici da esso resi alla Serbia. Il re conchiude dicendo che la politica estera del gabinetto fu sempre leale, corretta e guidata dall'intenzione di provare all'Europa che la Serbia vuol essere elemento di pace, nel mentre si adopra a promuovere il proprio sviluppo.

Si ha per telegrafo dall'Egitto che, secondo il rapporto mensile della Cassa del debito, il totale delle somme incassate per il servizio del debito unificato, compresa l'eccedenza attiva esistente dopo il pagamento dell'ultimo *coupon*, è di 1,515,000 lire egiziane, e per il servizio del debito privilegiato di 200 mila lire.

Un decreto del kedivé nomina il signor Caillard vicepresidente della Commissione internazionale delle indennità, in luogo di Yacub-bey, dimissionario. Il signor Caillard seguiterà però a mantenere il suo posto di direttore generale delle dogane.

Si scrive per telegrafo da Marsiglia al *Daily News* che il ministro inglese, sir C. Dilke, è arrivato a Saint Tropez allo scopo di discorrere col signor E. Ollivier sugli affari d'Egitto. Il signor Ollivier è il consigliere giudiziario del khedivé e il signor Dilke rappresenterà il governo inglese.

Si annunzia da Copenaghen, in data 2 ottobre, che il giorno innanzi è stata aperta la sessione del Rigsdag. Il signor Berg, capo del partito radicale, è stato eletto presidente del Folksthing. Nel Landthing fu rieletto presidente il signor Liebe.

La *Politische Correspondenz* di Vienna annunzia che le conferenze per la stipulazione di un trattato di commercio tra l'Austria e la Francia si apriranno l'11 ottobre a Parigi.

« Si assicura, aggiunge il giornale viennese, che le domande dell'Austria non riguarderanno che pochi articoli della tariffa, di guisa che le concessioni da farsi alla Francia, a titolo di reciprocità, saranno assai limitate.

« Di fronte ai trattati conchiusi dall'Austria-Ungheria con parecchi Stati sulla base della nazione più favorita, sarebbe del resto difficile di dare una più larga base alla convenzione colla Francia.

« Quanto alla durata del nuovo trattato, essa sarà fissata a tre anni, cioè a dire fino alla scadenza dell'unione doganale austro-ungherese e del trattato di commercio conchiuso coll'Italia e la Germania. La esperienza che faranno le due parti contraenti durante questi tre anni basterà probabilmente per dare la base ad ulteriori negoziati. »

Il Congresso dell'Associazione letteraria internazionale ad Amsterdam ha deliberato ad unanimità di voti, nella sua ultima seduta, di esprimere il voto che i governi favoriscano i principii adottati dall'Associazione, diano la loro adesione al progetto di convenzione elaborato a Berna e promulghino delle leggi per l'equa protezione della proprietà letteraria.

Il prossimo Congresso si riunirà nella capitale della Spagna.

La *Gazzetta di Metz* annunzia che il signor Anthoine, deputato al Parlamento tedesco per la Lorena, è stato arrestato sotto l'imputazione d'alto tradimento.

Fu già annunziato dai giornali che l'Australia del Sud ha rifiutato di associarsi alle altre colonie per appoggiare la domanda di annessione delle isole del Pacifico.

Interpellato, in pieno Parlamento, su questo rifiuto, il signor Bray, primo segretario del governo, ha risposto che il rifiuto doveva essere attribuito al desiderio di non procurare nessuna molestia al governo della metropoli, il quale ha formalmente annunziato, per bocca del ministro delle colonie, lord Derby, l'esistenza di una convenzione contraria all'annessione tra la Francia e l'Inghilterra. Aggiunse il segretario Bray che questa dichiarazione aveva maggior peso di quelle fatte dal primo ministro di Vittoria, che cioè la convenzione era stata violata ed annullata, e che, al far dei conti, l'Australia del Sud aveva a tener conto dei proprii interessi, e non doveva impegnarsi sconsideratamente in ispese che non poteva prima nè apprezzare nè limitare.

Ciò nonostante l'Australia del Sud invierà un delegato alla Conferenza delle colonie australiane. In questa Conferenza, proposta dal primo ministro di Vittoria, ed alla

quale devono prender parte la Nuova Galles del Sud, l'Australia del Sud e l'Australia occidentale, sarà discussa nuovamente la questione delle Nuove Ebridi e della Nuova Guinea.

Intanto una Società geografica, costituitasi di recente a Sidney, ha inviato una Deputazione dal governatore della Nuova Galles del Sud per domandargli se intendeva appoggiare una esplorazione alla Nuova Guinea, esplorazione alla quale dovrebbero concorrere le altre colonie australiane ed anche la madre patria.

Il corrispondente del *Times* a Sangaï ha avuto tra le mani un documento dei più rari e più strani; il libro ufficiale, che forma autorità in China, sui diritti di alta sovranità del Celeste Impero. Quest'opera non è stata mai tradotta in altre lingue; è molto voluminosa e costosa, e non ne esistono che poche copie, epperò è assai difficile di procurarsela.

« Consultando quest'opera, dice il corrispondente, si può acquistare la certezza che è un grave errore quello di credere che le pretese di alta sovranità della China si limitino agli Stati finitimi, come la Corea e l'Annam. Gli Stati tributari del Celeste Impero sono molto numerosi, cioè la Corea, le isole Liu-Ciu, l'Annam, il regno di Siam, Borneo, la Birmania, il Laos, l'*Olanda* e tutti gli Stati dell'Oceano occidentale in generale. Fra questi ultimi, il libro ufficiale ne indica quattro in modo speciale: il Portogallo, l'Italia, l'Inghilterra e un regno designato sotto il nome di Impero dei missionari, che si presume essere la Santa Sede.

« Sebbene vi sia una differenza tra il gruppo degli Stati tributari che confinano colla China, come l'Annam, Liu-Ciu, la Corea e il gruppo degli Stati lontani, in pratica si usano le stesse espressioni quando si parla dell'Olanda e dell'Inghilterra, dell'Annam o della Corea.

« È probabile che i diplomatici cinesi facciano una certa differenza tra le nazioni occidentali e i paesi dell'Indo-China, ma è vero altresì che dei sunti dell'opera ufficiale sono divulgati nelle scuole e che la casta dei mandarini è allevata nelle idee che tendono a persuadere il popolo chinese che esso è il padrone della maggior parte del mondo. Grazie alla ignoranza della geografia, questa supremazia del Celeste Impero sull'universo è divenuta un vero dogma nell'interno di quel vasto impero. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 4. — Telegrammi da Hong-Kong al *New-York Herald* ed allo *Standard* assicurano che la popolazione di Canton è eccitatissima in seguito all'esito del processo Logan. Onde evitare ogni conflitto, gli europei non escono dalle loro concessioni, che sono protette da cannoniere. La polizia strappa ogni giorno manifesti minaccianti tutti gli stranieri di un massacro e d'incendio qualora la flotta francese volesse attaccare Canton. La flotta non ha lasciato Hong-Kong.

PARIGI, 4. — Secondo il *Gaulois* l'imperatore Guglielmo telegrafò a re Alfonso deplorando l'insulto fattogli a Parigi ed aggiungendo: « Io so d'altronde che tale insulto è diretto contro di me piuttosto che contro di voi. »

PARIGI, 4. — Si ha da Belgrado che il nuovo ministero è composto di persone intieramente devote al principe: sarebbe un ministero di combattimento.

La voce della malattia del sultano sparsa ieri alla Borsa è smentita.

Notizie da Berlino constatano la viva emozione prodotta dalla voce del ritorno di Quatrieff nel ministero.

L'Assemblea bulgara votò all'unanimità un progetto il quale stabilisce che il ministro della guerra sarà l'amministratore dell'esercito, ma che il principe nè sarà il capo. Il ministro essendo russo il voto è considerato ostile alla Russia.

NEW-YORK, 3. — Il piroscafo *Vincenzo Florio*, della Navigazione Generale Italiana, è partito oggi pel Mediterraneo.

MONZA, 4. — Oggi alle ore 12 40 pomeridiane sono giunti a Monza le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova.

VIENNA, 4. — La *Politische Correspondenz* dice che in seguito alla chiusura della Scupcina il governo serbo ratificherà la convenzione ferroviaria, salvo l'approvazione ulteriore da parte della Scupcina stessa.

CHIASSO, 4. — È arrivato e prosegue per l'Italia il principe Alessandro di Russia, che viaggia sotto il nome di conte di Teklemburg.

PARIGI, 4. — Thibaudin assistette al Consiglio dei ministri tenuto stamane.

Si conferma che il governo abbia ordinato una inchiesta sugli incidenti dell'arrivo di re Alfonso a Parigi; tale inchiesta si riferirà non alle misure prese pel mantenimento dell'ordine, ma agli autori della manifestazione, allo scopo di determinarne l'importanza.

SAVONA, 4. — Il sindaco e altri personaggi ricevettero alla stazione l'onorevole Baccarini, che visitò lo stabilimento industriale Tardy e Benech. Quindi l'on. Baccarini fece una gita in carrozza al promontorio di Noli.

PARIGI, 4. — L'ambasciata ottomana smentisce la voce che il sultano sia ammalato.

Il ministro dell'interno presenterà un progetto col quale viene prescritto ai venditori di giornali di gridare soltanto i titoli dei giornali stessi.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 4. — I giornali indigeni annunziano che il sultano mandò al Sudan un commissario speciale, incaricato di esaminarvi la situazione.

Corre voce che la Porta abbia intenzione di mandare un commissario imperiale in Egitto.

BRUXELLES, 4. — È scoppiato uno sciopero di 2000 minatori nelle cave di carbon fossile di Mons.

MADRID, 4. — I giornali liberali, confutando certi giornali ostili alla Francia, dicono che l'atto isolato di una frazione della popolazione parigina non deve alterare le relazioni con un paese ed un governo che hanno protestato senza indugio contro l'oltraggio fatto al re.

MADRID, 4. — Il re e la regina ricevettero calorose ovazioni tanto al loro ingresso all'Opera che alla loro uscita.

Il *Globo* dice che le passioni sovraeccitate si calmano davanti al linguaggio della stampa francese, la quale chiede che non si identifichino i sentimenti della Francia con le manifestazioni del 29 settembre scorso.

BUDAPEST, 4. — In una conferenza del partito indipendente venne approvata la proposta di biasimare la condotta del governo nella questione croata.

PARIGI, 4. — Corre voce stasera che Thibaudin sia dimissionario.

MADRID, 4. — Il Consiglio dei ministri, riunitosi sotto la presidenza del Re, esaminò la questione dell'incidente del viaggio di S. M. a Parigi. Non fu presa alcuna decisione definitiva.

PARIGI, 5. — Il *Figaro* ed il *Gaulois* assicurano che Fernan-Nunez visitò ieri Ferry e Challemel-Lacour, e consegnò loro una nota che enumera le rimostranze del governo spagnuolo, e domanda la punizione degli autori delle manifestazioni del 29 settembre ed una soddisfazione proporzionata all'oltraggio.

Ferry e Challemel-Lacour avrebbero accolto benissimo questi reclami.

Il *Gaulois* pubblica un dispaccio annunziante che la sessione della Scupcina fu chiusa con decreto di re Milano subito dopo la proclamazione dei nomi del presidente e del vicepresidente.

NOTIZIE DIVERSE

S. M. il Re ad Alessandria. — Il Municipio di Alessandria pubblicò il seguente manifesto:

Concittadini!

Il vostro contegno riverente ed affettuoso nella giornata di ieri, l'affollarsi di tutta la popolazione festante sui passi dell'amato Sovrano, venuto a visitare la città nostra, furono quali s'addicono a popolo civile, il quale sente, più che nol dimostri, la solennità del momento.

Voi, meglio ch'io nol potessi esprimere colla parola, diceste col fatto al Re Umberto che grande era la gioia, la riconoscenza di tutti per la sua venuta, per la sua partecipazione alle nostre feste cittadine.

Ed ora io sono oltremodo lieto di dirvi che S. M. dipartivasi da noi soddisfatta, contentissima della accoglienza fatta alla Sua Augusta Persona, e di ripetervi quasi le parole colle quali S. M. mi incaricava di ringraziarvene, e di trovare io stesso le frasi più efficaci ad esprimere tutto il grato sentimento del suo animo commosso.

Ma grazie piuttosto sieno rese per noi a questo veramente popolare Sovrano, che seguendo le tradizioni del suo grande Genitore, viene fra noi, e colla più affettuosa famigliarità accoglie tutte le classi del popolo, per apprenderne i bisogni e le aspirazioni, per conoscerne i più minuti interessi.

Ed io sento di interpretare un vostro comune sentimento rendendo pur grazie, per quanto fecero in questa memorabile contingenza, alle rappresentanze, alle Associazioni, a tutti quanti in qualche modo concorsero a far più bella e più degna d'Alessandria l'accoglienza al Re d'Italia ed agli illustri personaggi che gli facevano corona, a tutti quanti contribuirono a dare maggiore solennità alla festa della nostra riconoscenza verso un grande cittadino, alla festa della patria agricoltura, di questa vera fonte della rinascente nazionale ricchezza.

Alessandria, dal Palazzo municipale, addì 1° ottobre 1883.

Il ff. di Sindaco: MORO.

Il Segretario capo: CERIANA.

Regia marina. — La fregata *Vittorio Emanuele*, cogli allievi dell'Accademia, giunse il 26 settembre a Pozzuoli; l'indomani vi approdava pure la goletta *Chioggia* che ha a bordo il 4° corso dell'Accademia. Entrambe queste navi partirono il 30, e lo stesso giorno ancorarono a Castellammare, ripartendo il 4.

A bordo del *Vittorio Emanuele* ha preso imbarco il contrammiraglio comm. Fincati, comandante dell'Accademia, onde passare l'ispezione nell'ultimo periodo della campagna di mare.

Verso il 10 corrente le due navi si troveranno a Livorno, ove sbarcheranno gli allievi, che riprenderanno gli studi del nuovo anno scolastico.

La squadra permanente lasciò Palermo il primo corrente e giunse a Taranto il tre.

La corazzata *Roma* rimase però all'ancoraggio a Palermo. La squadra, fra breve, muoverà per Gaeta ove eseguirà esercizi combinati con la squadriglia delle torpediniere.

Il Regio avviso *Staffetta* lasciò Spezia la sera del 30 settembre, e giunse a Portoferraio il 1° ottobre.

Dopo avere imbarcati gli allievi del Collegio militare di Firenze partì il due e giunse a Livorno lo stesso giorno. Sbarcati gli allievi proseguì per Spezia nella giornata del 3.

Il Regio trasporto *Washington* partì da Napoli il 2, per recarsi a disarmare a Spezia, avendo ultimata la campagna idrografica del corrente anno, il tre approdò a Porto Ercole per forte tempo contrario.

Il 21 corrente entrerà in armamento a Venezia il Regio incrociatore *Cristoforo Colombo* destinato ad una campagna nell'estremo Oriente.

Concorso pel monumento a Raffaello. — Ci scrivono da Urbino, in data del 3 corrente:

« La Commissione giudicatrice del concorso, composta dei signori professori comm. Camillo Boito, comm. Pio Fedi, comm. Gerolamo Induno, cav. Salvino Salvini e ing. Raffaele Faccioli, riunivasi in Urbino il 29 settembre.

« Presi ad esame i 41 progetti, opinò che nessuno d'essi era tale da venir eseguito senza importanti modificazioni. Giudicò tuttavia che per sufficiente pregio artistico e per sufficiente convenienza al soggetto erano da premiarsi i bozzetti portanti il motto *Col tempo*; *Dove trovar vuoi tu grazia maggiore?* e *Post Raphaelem nil admiror.*

« Il Comitato, udito il riferimento della Commissione, procedeva il 3 ottobre all'apertura delle schede dei bozzetti designati, e conferiva il premio di lire 1500 al signor Luigi Belli, scultore, di Torino, autore del progetto *Col tempo*; il premio di lire 1000 al cav. Ubaldo Lucchesi, di Firenze, autore del progetto *Dove trovar vuoi tu grazia maggiore?* e quello di lire 500 allo scultore Kiss György, di Buda-Pest, autore del terzo: *Post Raphaelem nil admiror.* »

Bolide. — Il *Salut Public* di Lione annunzia che sabato sera, alle sette, una magnifica meteora, dell'apparente grossezza approssimativa di una palla da cannone, attraversò il cielo sopra la penisola di Perrache, nella direzione dall'ovest all'est. Lo splendore della luce era così viva che sulle prime si credette provenisse da un lampo. La durata del fenomeno fu di circa un minuto.

Il monumento Renaudot. — Leggiamo nel *Temps* che una Società d'incoraggiamento letterario, fondatasi a Parigi con il titolo *Les Grillons* (I grilli), ha costituito un Comitato allo scopo che raccolga sottoscrizioni per erigere una statua al medico Teofilo Renaudot, il quale, nel maggio del 1631, fondava a Parigi, in via della Calandra, la prima *Gazzetta* che vedesse la luce nella capitale della Francia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 4 ottobre.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	1|2 coperto	—	14,8	5,0
Domodossola	piovoso	—	15,2	5,2
Milano	3|4 coperto	—	13,9	7,4
Verona	1|2 coperto	—	20,0	—
Venezia	3|4 coperto	calmo	19,0	9,5
Torino	coperto	—	15,0	5,8
Alessandria	3|4 coperto	—	15,0	9,0
Parma	coperto	—	17,0	8,1
Modena	nebbioso	—	20,4	8,3
Genova	coperto	agitato	17,0	12,0
Forlì	1|2 coperto	—	21,6	11,5
Pesaro	sereno	calmo	19,5	9,2
Porto Maurizio	3|4 coperto	tempestoso	19,8	10,4
Firenze	piovoso	—	18,2	9,0
Urbino	1|4 coperto	—	14,2	9,0
Ancona	sereno	calmo	20,2	13,7
Livorno	3|4 coperto	tempestoso	20,2	14,5
Perugia	3|4 coperto	—	17,2	8,5
Camerino	1|2 coperto	—	16,8	9,0
Portoferraio	1|2 coperto	agitato	20,7	12,8
Chieti	coperto	—	—	—
Aquila	coperto	—	15,4	8,0
Roma	coperto	—	20,2	12,3
Agnone	coperto	—	15,2	7,9
Foggia	càligine	—	22,8	17,0
Bari	coperto	mosso	22,0	16,5
Napoli	coperto	calmo	19,3	14,1
Portotorres	1|4 coperto	calmo	—	—
Potenza	nebbioso	—	18,0	11,4
Lecce	coperto	—	24,0	18,5
Cosenza	nebbioso	—	23,4	11,0
Cagliari	1|2 coperto	legg. mosso	—	—
Catanzaro	—	—	—	—
Reggio Calabria	piovoso	legg. mosso	23,0	19,9
Palermo	coperto	calmo	21,2	17,8
Catania	coperto	legg. mosso	23,4	18,4
Caltanissetta	coperto	—	19,6	13,5
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	24,0	18,4
Siracusa	piovoso	legg. mosso	23,0	20,5

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 4 ottobre 1883.

In Europa una forte depressione avanzasi dal nord-ovest, invadendo il centro. Barometro disceso da ieri 10 mm. al nord della Francia. Passo Calais 746, Malta 762.

In Italia nelle 24 ore pioggie leggere quasi generali, nevicate sulle altissime vette dell'Appennino centrale; venti forti da libeccio a ponente nel Tirreno; barometro disceso 3 mill. al nord, meno altrove; temperatura abbassata.

Stamane cielo generalmente coperto; venti del 3° quadrante freschi a forti sulla costa tirrenica, barometro calante e variabile da 755 a 762 mill. da Genova a Malta.

Mare agitato a grosso nel golfo di Genova, mosso o agitato altrove.

Probabilità: tempo peggiora; venti abbastanza forti a forti intorno al libeccio; pioggie; temperatura crescente; mare agitato o molto agitato, specialmente all'ovest.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
4 OTTOBRE 1883.
Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare .	759,9	758,6	757,7	756,5
Termometro . . .	15,7	19,0	19,1	16,0
Umidità relativa .	65	56	53	71
Umidità assoluta .	8,61	9,14	8.67	9,61
Vento	SSE	S	SSW	SSE
Velocità in Km. .	1.0	11,0	25,5	5,0
Cielo.	coperto	coperto sole fra nubi	cumuli sparsi	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 19,9; R. = 15,92 | Min. C. = 12,3; R. = 9,84.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 5 ottobre 1883

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI CONTANTI Apertura	CORSI MEDI CONTANTI Chiusura	CORSI MEDI TERMINE fine corr.	CORSI MEDI TERMINE fine pross.
Rendita italiana 5 0|0	**1° gennaio 1884**	—	—	88 57 1/2	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0|0	1° luglio 1883	—	—	—	—	—	—	—	91 »	—
Detta detta 3 0|0	**1° ottobre 1883**	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64.	»	—	—	93 10	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	89 90	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1883	—	—	—	—	96 10	—	96 10	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0|0.	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0|0	1° ottobre 1883	500	500	—	—	436 50	—	436 50	—	—
Azioni Regia Cointeress. de' Tabacchi.	»	500	350	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0|0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	**1° luglio 1883**	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1000 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	534 »	—	—	—	—	—	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1883	500	500	464 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1883	500	250	537 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito.	1° ottobre 1883	500	500	429 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi	1° gennaio 1883	500	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita	»	250	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1883	500	500	860 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	-	—	—	—	—	—
Società Italiana per condotte d'acqua	»	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	480 »	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	»	500	500	1078 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	217 »	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	**1° ottobre 1865**	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1883	500	500	512 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0|0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza.	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0|0.	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1883	500	250	500 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	281 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0|0	Francia	90 g.	—	—	98 95
	Parigi	*chèques*	—	—	—
3 0|0	Londra	90 g.	—	—	25 01
		chèques	—	—	
4 0|0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0|0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 5 0|0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0|0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0|0 (1° luglio 1883) 90 97 1/2, 91 fine corr.
Società Italiana per condotte d'acqua 480 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 4 ottobre 1883:

Consolidato 5 0|0 lire 90 846.
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del sem. in corso lire 88 676.
Consolidato 3 0|0 nominale lire 54 10.
Consolidato 3 0|0 nominale senza cedola lire 52 825.

V. TROCCHI, *presidente*.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI BOLOGNA (9ª)

Avviso d'Asta (N. 18).

Si notifica che, dovendosi addivenire alla provvista periodica del grano occorrente per l'ordinario servizio del pane ad economia per le truppe, si procederà, addì 13 ottobre corr. anno, alle ore 2 pomeridiane (tempo medio di Roma), presso questa Direzione, sita nell'ex-palazzo Grassi, via Marsala, n. 12 (già via di Mezzo San Martino, n. 1778), ed innanzi al signor direttore, a pubblico incanto, mediante partiti segreti, per dare in appalto le seguenti provviste di

Frumento occorrente per il Panificio militare di Bologna.

Indicazione del magazzino pel quale la provvista deve servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto valore reale
	Qualità	Quantità totale *Quintali*		*Quintali*		
Bologna. . . .	Nazionale	3000	30	100	3	200

Tempo utile per le consegne. — La consegna al Panificio militare di Bologna dovrà farsi in tre rate, cioè: la prima nei 10 giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto; la seconda pure in dieci giorni, coll'intervallo di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile per la prima consegna, e così successivamente per la terza.

Il grano da provvedersi dovrà essere nazionale, del raccolto dell'anno 1883, del peso non minore di chil. 75 per ettolitro, e conforme al campione esistente presso questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, nelle località in cui verrà fatta pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento mediante schede segrete firmate, scritte su carta filigranata, col bollo ordinario da una lira, e chiuse con sigillo a ceralacca.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di chi con proprio partito segreto avrà offerto per ogni quintale di frumento a provvedersi un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto, e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque, decorribili dalle ore 3 pom. (tempo medio di Roma) del giorno di provvisorio deliberamento.

Gli aspiranti a detta impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante d'aver fatto in una delle casse dello Stato, incaricate di ricevere od amministrare i depositi, il deposito provvisorio della somma di lire 200 per ognuno dei lotti per cui intendono di far offerta, quale deposito sarà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva a norma di legge; tale ricevuta di deposito dovrà essere presentata separatamente, ossia non inchiusa nel piego contenente l'offerta.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Non saranno ammesse le offerte condizionate o fatte per telegramma.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato del Regno, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione ufficialmente, prima che sia stata dichiarata aperta l'asta, e consti del pari ufficialmente dell'effettuato deposito.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'effettuato deposito.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Le spese tutte relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, carta bollata, di stampa, d'inserzione, di registro, saranno a carico del deliberatario.

Bologna, addì 2 ottobre 1883.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: G. FERRERO.

5594

MUNICIPIO DI VENEZIA

Avviso d'Asta *per miglioramento del ventesimo.*

In conformità dell'avviso 11 settembre a. c., pubblicato nel giorno 13 di quel mese, si è tenuto il primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione in ghisa e ferro battuto di una tettoia per il mercato del pesce a Rialto, sul prezzo fiscale di lire 128,000.

Avendo il signor Antonio Fusari, rappresentante la Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche in Padova, offerto lire 99,840 (novantanovemila ottocentoquaranta), fu ad esso aggiudicato l'appalto, salvo esperimentare l'esito dei fatali per il miglioramento del ventesimo sulla predetta offerta.

Quindi si avvertono gli aspiranti che da oggi sino alle ore 2 pomerid. del giorno 18 ottobre a. c. si accetteranno le offerte non minori del ventesimo, debitamente cautate con deposito di lire 12,800.

Venezia, li 3 ottobre 1883.

Il Sindaco: D. DI SEREGO ALLIGHIERI.

5597 *Il Segretario:* MEMMO.

COMPAGNIA NAPOLETANA

5586

d'Illuminazione e scaldamento col Gas

Società Anonima — Capitale lire 3,000,000

SEDE SOCIALE: **Napoli**, *via Chiaia, n. 138*

Dividendo del 21mo esercizio — 17mo sorteggio di azioni.

Il Consiglio di amministrazione si pregia portare a conoscenza dei signori azionisti:

1° Che il saldo del dividendo del 21mo esercizio 1882-1883 è stato stabilito in lire 65;

2° Che le azioni ammortizzabili nel 1883, sorteggiate il 25 settembre p. p., portano i numeri:

1641, 1643 a 1647, 1650, 1811 a 1820, 3891 a 3900, 4991 a 5000.

Il pagamento dell'anzidetto saldo di dividendo (lire 65) ed il rimborso in lire 500 delle azioni sorteggiate, col cambio degli antichi titoli con azioni di frutto, avranno luogo a partire dal 6 ottobre 1883 a Parigi, piazza Vendôme, n. 12, a Napoli, Lione e Ginevra.

Alla stessa data le azioni di frutto riscuoteranno un dividendo di lire 65.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI NAPOLI (15ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 68).

In virtù dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852,

Si notifica che l'appalto della somministranza pane, occorrente per un anno, a far tempo dal 1° gennaio prossimo a tutto il 31 dicembre 1884, alle truppe nelle località comprese nelle Divisioni militari di Napoli e Salerno, di cui nell'avviso d'asta del 10 settembre p. p. mese, n. 60, è stato oggi deliberato come segue:

Denominazione del lotto	Provincie comprese nel lotto d'appalto	Prezzo della razione da grammi 735	Ribasso	Deposito per cauzione in valore reale
Napoli. . . .	Napoli, Benevento, Caserta (eccezione fatta del circondario di Sora), Salerno ed Avellino.	Cent. 23	Lire 15 40 per ogni 100 lire	10,000

Annotazioni — Nel lotto sopraindicato sono escluse quelle località nelle quali vi sono Panifici militari e quegli altri presidii in cui il pane si spedisce per cura dell'Amministrazione militare.

Epperciò il pubblico è avvertito che i fatali, ossia tempo utile per presentare offerta di ribasso non minore del ventesimo, scadono alle ore 3 pom. (tempo medio di Roma) del giorno 10 corrente mese di ottobre, spirato qual termine non sarà accettato alcun altro partito.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Chiunque in conseguenza vuole offrire tale ribasso del ventesimo dovrà nel contempo effettuare il deposito di cui sovra, e nel modo prescritto dal succitato avviso d'asta n. 60, in data 10 settembre, al quale il presente si riferisce completamente per tutti i patti e condizioni in esso espressi.

NB. I depositi potranno soltanto essere fatti nella Tesoreria provinciale di Napoli o in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni di Commissariato militare.

Napoli, 2 ottobre 1883.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: TREANNI.

5595

Direzione di Commissariato Militare della Divisione di Napoli (15ª)

Avviso di seconda Asta (N. 67).

Stante la parziale deserzione dell'appalto tenutosi oggi, si notifica che nel giorno 19 ottobre corrente mese, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma), avrà luogo in questa Direzione, sita Largo della Croce alla Solitaria, n. 4, primo piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto mediante offerte segrete, nel modo stabilito dall'articolo 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto delle seguenti provviste pel servizio del Regio esercito:

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di misura	QUANTITA' da provvedersi	PREZZO parziale	IMPORTO totale della provvista	Numero dei lotti	QUANTITA' per cadaun lotto	IMPORTO di cadaun lotto	SOMMA richiesta per cauzione per ciascun lotto
1	Parte di bastoni per teli da tenda	Num.	30000	0 25	7,500	3	10000	2,500	250
2	Berretti (fetz) da bersaglieri	»	3000	2 75	8,250	3	1000	2,750	275
3	Borse complete da pulizia	»	25000	1 10	27,500	25	1000	1,100	110
4	Cappelli sguerniti da bersaglieri con soggolo.	»	4000	5 50	22,000	4	1000	5,500	550
5	Chepì comuni	»	20000	3 40	68,000	20	1000	3,400	340
6	Colbacchi sguerniti	»	500	8 »	4,000	1	500	4,000	400
7	Cordoni da bersaglieri	»	2000	3 »	6,000	2	1000	3,000	300
8	Coreggie da borraccie	»	30000	0 90	27,000	15	2000	1,800	180
9	Coreggie da pantaloni	»	30000	0 50	15,000	15	2000	1,000	100
10	Coreggie da tasche a pane	»	12000	0 70	8,400	6	2000	1,400	140
11	Cucchiaj di ferro	»	30000	0 08	2,400	6	5000	400	40
12	Farsetti a maglia	»	30000	3 60	108,000	30	1000	3,600	360
13	Gavette di lamiera	»	15000	1 50	22,500	15	1000	1,500	150
14	Guanti di pelle scamosciata bianca.	Paja	20000	1 20	24,000	20	1000	1,200	120
15	Mutande di cotone a maglia	Num.	15000	2 30	34,500	15	1000	2,300	230
16	Sottopiedi da pantaloni	Paja	5000	0 25	1,250	1	5000	1,250	125
17	Sottopiedi da uose	»	40000	0 12	4,800	4	10000	1,200	120
18	Treccie da chepì per caporali e soldati di fanteria	Num.	15000	0 35	5,250	15	1000	350	35
19	Zaini per bersaglieri	»	2000	16 »	32,000	4	500	8,000	800
20	Zaini per fanteria	»	10000	13 50	135,000	20	500	6,750	675

Tempo utile per la consegna — La consegna delle provviste dovrà essere effettuata nel Magazzino centrale militare di Napoli, in ragione di metà di cadaun lotto entro il mese di giugno 1884 e l'altra metà entro il successivo mese di agosto, sempre che l'avviso d'approvazione dei contratti venga dato non più tardi del mese di febbraio venturo anno 1884. In caso diverso la prima metà delle provviste dovrà essere consegnata entro giorni 120 e metà nei 60 giorni successivi decorribili dal giorno posteriore a quello in cui verrà dato ai provveditori l'avviso predetto.

I fornitori potranno anticipare le introduzioni, ma coll'espressa condizione che in ogni modo i pagamenti delle robe non verranno effettuati prima del mese di luglio 1884, in relazione alla nuova decorrenza dell'esercizio finanziario stabilito con legge 8 luglio p. p., n. 1455.

I capitoli generali e speciali d'oneri sono visibili nella suddetta Direzione e presso le altre Direzioni di Commissariato del Regno. I campioni invece sono visibili solo presso questa Direzione e quelle di Torino e Firenze.

Ond'essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta del deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Napoli, o in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni di Commissariato militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare i partiti.

Tale deposito dovrà corrispondere alla somma indicata nel sovradescritto specchio a seconda del numero dei lotti per cui s'intende concorrere, con avvertenza che ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Le offerte dovranno essere distinte per ciascuna delle sovra indicate specie di provviste, e gli accorrenti potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali saranno deliberati a favore di colui che nel proprio partito avrà proposto un ribasso maggiore o pari almeno a quello fissato nella relativa scheda segreta stabilita dal Ministero della Guerra, da servire di base all'asta per ciascuna specialità, e che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti riferibili alla provvista stessa.

Il tempo utile a poter presentare offerte di ribasso sul prezzo di aggiudicazione non minore del ventesimo resta fissato a giorni quindici, decorribili dalle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

I singoli partiti dovranno essere redatti su carta da bollo da lira una, debitamente firmati e suggellati con ceralacca.

A termini dell'art. 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presidente l'asta.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni di Commissariato militare del Regno, ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto, e siano accompagnati dalla ricevuta originale od in copia comprovante il prescritto deposito a cauzione.

Saranno accettate anche le offerte spedite direttamente per la posta a questa Direzione, purchè giungano in tempo debito e sigillate al seggio d'asta, sieno in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani di quest'ufficio, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di un'autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Non saranno ammesse le offerte per telegramma.

Si fa noto che i fornitori, nel caso di dichiarazione di rivedibilità o di rifiuto delle robe da loro presentate, potranno anche prima d'invocare il giudizio d'appello ricorrere per l'accettazione delle medesime al signor comandante del Corpo d'armata, nella cui giurisdizione è il Magazzino cui la fornitura riguarda, il quale è autorizzato dal Ministero a decidere sulle domande.

Le spese tutte degl'incanti e del contratto, cioè carta bollata, diritti di segreteria, stampa degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Napoli, 1° ottobre 1883.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: TREANNI

5577

BANCO DI NAPOLI — Contabilità Generale

SITUAZIONE dell'11 al 20 del mese di settembre 1883. Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio			Importo
CASSA E RISERVA				L. 104,265,411 68
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 58,931,207 10		
	id. maggiore di 3 mesi	» 245.340 01		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 51,405 14	»	» 59,227,952 25
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	»	»	
	Cambiali in moneta metallica	»	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»	»
ANTICIPAZIONI				» 37,303,653 30
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 17,733,982 38	
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» »	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza		» 745,200 25	» 19,269,664 22
	Effetti ricevuti all'incasso		» 790,481 59	
CREDITI				» 34,227,063 42
SOFFERENZE				» 6,035,318 87
DEPOSITI				» 92.133,935 18
PARTITE VARIE				» 16,750,630 37
			TOTALE	L. 369,213,629 29
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso				» 3,432,044 78
			TOTALE GENERALE	L. 372,645,674 07

PASSIVO.

Voce	Importo
CAPITALE	L. 48,750.000 »
MASSA DI RISPETTO	» 5,374,779 71
CIRCOLAZIONE biglietti Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 131,096,099 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA (*)	» 63,597,819 66
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» 20,928,297 93
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 92,133,935 18
PARTITE VARIE	» 3,762,765 57
TOTALE	L. 365,643,697 05
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 7,001,977 02
TOTALE GENERALE	L. 372,645.674 07

Distinta della cassa e riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 56,519,011 07
Bronzo	» 3,605 61
Biglietti consorziali	» 45,630,275 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 2,112,520 »
TOTALE	L. 104,265,411 68

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 5
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi	» 7
Sui conti correnti passivi	» 2 1[2 a 3

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
VALORE: da L. 50	NUMERO: 522.904	L. 26,145,200 »
da » 100	554,132	» 55,413,200 »
da » 200	45.479	» 9,095,800 »
da » 500	46.665	» 23,332.500 »
da » 1000	19,686	» 19.686,000 »
	TOTALE	L. 133,672,700 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio	Numero	Importo
Da cent. 0,50	NUMERO: 260,346	L. 130,173 »
Lire 1	»	» »
» 2	708	» 1,416 »
» 5	26.318	» 131,590 »
» 10	2,211	» 22,110 »
» 20	3,618	» 72.360 »
» 250	263	» 65,750 »
	Fedi a cassiere A[F	» »
	TOTALE	L. 134.096,099 »
	Biglietti Banca Romana	» 3,000,000 »
	TOTALE	L. 131,096,099 »

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 » e la circolazione . . . . L. 131,096,099 » è di uno a 2 68

Il rapporto fra la riserva L. 102,152,891 68 { la circolazione L. 131,096,099 » e gli altri debiti a vista » 63,597,819 66 } L. 194,693,918 66 è di uno a 1 90

Prezzo corrente delle azioni . . . . . L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato . . . . » »

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 44,891,312 30.

Visto — *Il Direttore generale* D. CONSIGLIO.
Per copia conforme — *Il Segretario generale* G. MARINO.
Il Ragioniere generale R. PUZZIELLO.

5588

(2ª *pubblicazione*)

DOMANDA
di svincolo di cauzione.

Gli eredi del notaio Vincenzo Leone, di San Nicola Baronia, domandano al Tribunale civile di Ariano che sia ordinato lo svincolo della cauzione notarile del loro defunto autore, prestata il 9 agosto 1843.

Ariano, 21 settembre 1883.

5397 GIUSEPPE LUPARELLA proc.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

All'illustrissimo signor Presidente e Giudici del Tribunale circondariale di Sant'Angelo de'Lombardi.

Pellegrino Vozella, figlio del defunto Urbano, e quale unico erede dello stesso, proprietario, domiciliato nel comune di Sant'Angelo all'Esca, domanda lo svincolo del patrimonio e della cauzione prestata dal detto suo genitore, nella qualità di notaro, sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, come dal certificato del 10 febbraio 1863, sotto il numero 68702-251642, ai sensi dell'art. 138 della vigente legge sul Notariato.

Sant'Angelo de'Lombardi, 19 settembre 1883.

5356 PELLEGRINO VOZELLA.

PUBBLICAZIONE.

Antonio Perna, domiciliato a Figline Vegliaturo, dietro domanda rassegnata al Re di assumere in cambio del proprio cognome quello di *Aronne*, è stato autorizzato dal decreto del 12 ottobre ultimo del Ministero di Grazia e Giustizia ad eseguire la pubblicazione ed affissione di una tale domanda per gli effetti degli articoli 121 e 122 ordinamento dello stato civile.

Chiunque creda avervi interesse è invitato opporre la domanda anzidetta infra mesi 4 dall'affissione e pubblicazione, mediante atto da notificarsi al Ministero suddetto.

Figline Vegliaturo, 10 settembre 1883.

Per commissione
5609 AVV. GAETANO SERRA.

AVVISO PER AUMENTO DI SESTO.

Il cancelliere del Tribunale civile e correzionale di Roma

Fa noto

Che nell'udienza del giorno 1° ottobre 1883 ebbe luogo innanzi questo Tribunale civile la rivendita del seguente fondo, espropriato in danno di Schiavoni Luigi ed Ippoliti Francesco, rivenduto in odio di Marchetti Giuseppe per non avere questi soddisfatto il prezzo di acquisto.

Descrizione del fondo.

Terreno posto nel territorio di Palombara Sabina, in contrada Colle Marocco, segnato in mappa ai numeri 1995, 1996, 1998, 1999 e 2006, sez. 1ª, e 211, sez. 4ª, della totale superficie di tavole 13 06, gravato dell'imposta erariale in principale di lire 4 23;

Che tale fondo venne aggiudicato al signor Giansanti Egidio, domiciliato a Roma, Circo Agonale, num. 80, per il prezzo da lui offerto di lire 1300;

Che su detto prezzo può farsi l'aumento non minore del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria nei quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

Che il termine per siffatto aumento scade col giorno 16 ottobre p. v., con avvertenza che l'offerente dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 680 Codice procedura civile.

Roma, 20 settembre 1883.

Il vicecanc. R. Di Placido.

Per copia conforme, ecc., si rilascia per l'inserzione.

Dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Roma,

Li 2 ottobre 1883.

5591 Il vicecanc. R. DI PLACIDO.

Direzione di Commissariato Militare della Divisione di Firenze (11ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 51).

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che nello incanto d'oggi è stata in parte provvisoriamente deliberata la provvista degli oggetti di corredo, di cui nell'avviso d'asta 30 agosto 1883, n. 41, cioè:

N. d'ordine	INDICAZIONE DELLE PROVVISTE	Unità di raffronto	QUANTITA' totale da provvedersi	PREZZO per base d'asta	IMPORTO totale della provvista	Numero dei lotti	QUANTITA' per cadun lotto	IMPORTO di ogni lotto	SOMMA per cauzione per ogni lotto	Numero dei lotti deliberati	RIBASSO ottenuto per ogni 100 lire
1	Borraccie senza coreggia	Num.	30000	0 80	24,000	15	2000	1600	160	15	5 »
2	Colbacchi sguerniti	»	1500	8 »	12,000	3	500	4000	400	2 1	12 75 12 66
3	Farsetti a maglia	»	2000	3 60	7,200	2	1000	3600	360	2	6 08
4	Gambali di pelle di vacchetta	Pala	4500	9 »	40,500	9	500	4500	450	2 7	3 45 3 08
5	Gavette di latta	Num.	2000	1 »	2,000	1	2000	2000	200	1	10 66
6	Scarpe	Paia	5000	6 50	32,500	10	500	3250	325	10	10 25
7	Scatolette da nero per scarpe	Num.	30000	0 16	4,800	6	5000	800	80	6	35 »

Annotazioni — La consegna delle provviste dovrà essere effettuata nel Magazzino centrale militare in Firenze, via San Gallo, n. 27, in ragione di metà di ogni lotto entro il mese di giugno 1884, e metà entro l'agosto successivo, semprechè l'avviso d'approvazione venga dato non più tardi del mese di febbraio del venturo anno 1884. In caso diverso la prima metà di ogni lotto sarà consegnata entro giorni 120 e la seconda nei 60 giorni successivi, decorribili dal giorno posteriore a quello dell'avviso che sarà dato ai deliberatari dell'approvazione dei contratti relativi.

I fornitori avranno facoltà di anticipare le introduzioni, sotto la espressa condizione però che ad ogni modo il pagamento non verrà effettuato prima del mese di luglio 1884.

I fornitori, nel caso di dichiarazione di rivedibilità o di rifiuto delle robe da loro presentate, potranno, anche prima di invocare il giudizio di appello, ricorrere per l'accettazione delle medesime al signor comandante del Corpo d'armata, nella cui giurisdizione è il Magazzino cui la fornitura riguarda, il quale è autorizzato dal Ministero a decidere sulle domande.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade il giorno 16 ottobre corr., alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

Le offerte devono essere presentate a questa Direzione dalle ore dieci antimeridiane alle quattro pomeridiane, ovvero presso le altre Direzioni o Sezioni di Commissariato autorizzate a riceverle, e dovranno essere presentate in tempo utile, perchè la Direzione appaltante possa ricevere ufficialmente da ognuna di esse, prima dello scadere del termine, la migliore tra quelle loro presentate.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altre persone di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengono prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precitato avviso d'asta n. 41, e dai capitoli d'oneri, visibili presso questa Direzione e le altre Direzioni o Sezioni di Commissariato militare, e quelle fatte per telegramma.

L'invio delle offerte sia per mezzo della posta, che per parte delle suddette Direzioni e Sezioni, non implica veruna accettazione nè obblighi di sorta nella Direzione appaltante, la quale accetterà soltanto la migliore fra quelle che riceverà in tempo utile, e ad offerte uguali quella che fu presentata prima, o se presentate alla stessa ora, quella che verrà estratta a sorte.

Firenze, 1° ottobre 1883.

Per detta Direzione di Commissariato militare
Il Capitano Commissario: ROTONDO.

5599

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI PIACENZA (7ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 19).

A termine dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto in data 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto della provvista e distribuzione del

Pane

occorrente alle truppe stanziate e di passaggio nel lotto di Piacenza, costituito dai territori delle divisioni militari di Piacenza e Genova, di cui nello avviso d'asta in data 10 settembre scorso, num. 14, è stato allo incanto di oggi provvisoriamente deliberato al prezzo di centesimi 24 per ogni razione di grammi 735 col

Ribasso di lire 21 03 per ogni 100 lire.

Epperciò il pubblico è diffidato che i fatali, ossia il termine utile per la presentazione di offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, stato dal Ministero della Guerra, nell'interesse del servizio, ridotto a giorni 8, scade alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 10 ottobre 1883, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà conto delle offerte che contengono riserve o condizioni, non scritte su carta da bollo da lira una e non suggellate a ceralacca.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto di lire 24,000, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal succitato avviso d'asta.

Piacenza, addì 2 ottobre 1883.

Per la Direzione
Il Capitano Commissario: A. FERRARI.

5606

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI ROMA (13ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 18).

A tenore dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto, di cui nell'avviso d'asta n. 11 delli 17 settembre u. s., per la provvista e distribuzione dei foraggi occorrenti ai quadrupedi dei vari Corpi del R. esercito (meno quelli dell'arma dei Reali carabinieri) di stanza e di passaggio nel territorio del VII Corpo d'armata (esclusa l'Isola di Sardegna) durante l'anno 1884, è stato provvisoriamente deliberato in base ai prezzi stabiliti nel predetto avviso d'asta, cioè:

Per l'avena in lire 19 50 al quintale;
Per il fieno in lire 8 al quintale,

coll'offerto ribasso di lire 5 70 per ogni cento lire.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (fatali) prestabilito a giorni otto per presentare offerta di ribasso, non inferiore del ventesimo, scade alle ore 3 pom. del giorno 11 del corrente mese di ottobre.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, dovrà accompagnare l'offerta colla fede dell'eseguito deposito provvisorio della cauzione prescritta col succitato avviso d'asta in lire 56,000, ed uniformarsi a tutte le condizioni enunciate nell'avviso stesso.

Roma, lì 3 ottobre 1883.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: RICCARDI.

5604

CAMERANO NATALE, *Gerente*. | Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.

N. 314.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

L'incanto simultaneo tenutosi il 2 corrente mese essendo riuscito deserto, si addiverrà alle ore 10 antimerid. del 16 stesso mese, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Belluno avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, alla seconda asta per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Belluno-Feltre-Treviso, compreso fra Bribano e Busche, della lunghezza di metri 10,415, in provincia di Belluno, escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento e del materiale fisso per le stazioni, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 1,043,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata alla osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 22 ottobre 1881, colle modificazioni ed articoli aggiunti a quest'ultimo in data 16 aprile 1883, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Belluno.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di mesi 20, dal giorno in cui se ne intraprenderà la consegna.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 52,000, ed in lire 104,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Pel presente appalto non saranno pubblicati i soliti avvisi di deliberamento, e perciò si fa noto che il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sui prezzi deliberati, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno delli 24 corrente mese.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Roma, 3 ottobre 1883.

5615 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

PREFETTURA
della Provincia del Secondo Abruzzo Ulteriore

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito degl'incanti tenuti il dì 20 agosto p. s. in questa R. Prefettura di Aquila, conformemente all'avviso d'asta del Ministero dell'Interno in data 23 luglio 1883, lo

Appalto quinquennale del servizio di fornitura alle carceri giudiziarie della provincia di Aquila venne deliberato col ribasso di centesimi 60 e mezzo per ognuna delle giornate di presenza utile, a termini dell'art. 3° dei capitoli d'oneri.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di deliberamento scade col mezzogiorno del dì 15 ottobre prossimo venturo.

Per tutte le condizioni d'appalto si richiama l'avviso pubblicato dal Ministero in data 23 luglio p. s.

Aquila, 27 settembre 1883.

5603 *Il Segretario incaricato:* R. CAVAROCCHI.

Provincia di Roma — Circondario di Velletri

COMUNE DI ARTENA

Avviso di provvisoria aggiudicazione per l'offerta del ventesimo.

L'appalto della riscossione di tutti i dazi di consumo per l'anno 1884-85 venne oggi provvisoriamente aggiudicato per l'annua corrisposta di lire 8520, e quindi si avverte il pubblico che il termine utile per la presentazione del ventesimo scade col mezzogiorno del 20 corrente ottobre.

Gli aspiranti dovranno adempiere le condizioni espresse nell'avviso d'asta del 17 settembre u. s., inserto nel n. 221 della *Gazzetta Ufficiale.*

Artena, 4 ottobre 1883.

5612 *Il Segretario comunale:* LUIGI RANGONI.

MUNICIPIO DI VENEZIA

Avviso d'Asta *per miglioramento del ventesimo.*

In conformità dell'avviso 11 settembre a. c., pubblicato nel giorno 29 mese stesso, si è tenuto il secondo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori stradali e murali da eseguirsi per l'ampliamento e la sistemazione del mercato del pesce a Rialto, sulla base del progetto di massima, già approvato dal Consiglio comunale in adunanza del 26 luglio 1882, sul prezzo fiscale di lire 77,000.

Avendo il signor Cadel Sebastiano offerto lire 73,400, fu ad esso aggiudicata l'asta, salvo esperimentare l'esito dei fatali per il miglioramento del ventesimo sulla predetta offerta.

Quindi si avvertono gli aspiranti che da oggi sino alle ore 2 pom. del giorno 17 ottobre corrente si accetteranno le offerte non minori del ventesimo, debitamente cautate con deposito di lire 7700, sotto l'osservanza dei patti stabiliti nel capitolato generale e speciale relativo all'opera succitata.

Venezia, il 1° ottobre 1883.

Il Sindaco: D. DI SEREGO ALLIGHIERI.

5568 *Il Segretario:* MEMMO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DELLA DIVISIONE DI FIRENZE (11ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 52).

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che nell'incanto d'oggi è stato provvisoriamente deliberato l'appalto dell'impresa annuale del pane abbisognevole alle truppe stanziate o di passaggio nel territorio del VI Corpo d'armata (Divisioni militari di Firenze e Perugia) durante l'annata 1884, e di cui nell'avviso d'asta 10 settembre scorso, n. 42, mediante il ribasso di lire 17 87 per ogni cento lire sul prezzo di centesimi 24 ciascuna razione di pane da grammi 735.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade il giorno 10 ottobre corr., alle ore 3 pomer. (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta deve essere presentata a questa Direzione dalle ore dieci antimeridiane alle quattro pomeridiane, ovvero presso le altre Direzioni o Sezioni di Commissariato autorizzate a riceverla, e dovrà essere presentata in tempo utile, perchè la Direzione appaltante possa ricevere ufficialmente da ognuna di esse, prima dello scadere del termine, la migliore tra quelle loro presentate.

Saranno accettate anche le offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altre persone di sua fiducia, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e suggellate al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengano prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precitato avviso d'asta, n. 42, e dai capitoli d'oneri, visibili presso questa Direzione e le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato militare, e quelle fatte per telegramma.

L'invio delle offerte sia per mezzo della posta che per parte delle suddette Direzioni e Sezioni non implica veruna accettazione nè obblighi di sorta nella Direzione appaltante, la quale accetterà soltanto la migliore fra quelle che riceverà in tempo utile, e ad offerte uguali quella che fu presentata prima, o se presentate alla stessa ora, quella che verrà estratta a sorte.

Firenze, 2 ottobre 1883.

Per detta Direzione di Commissariato militare

5600 *Il Capitano Commissario:* ROTONDO.

ESTRATTO

dal suo originale, sistente nella cancelleria della Corte di appello di Napoli.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

La quarta sezione civile della Corte di appello di Napoli ha resa la seguente

Sentenza

Nella causa civile di procedimento sommario, iscritto a ruolo generale di spedizione sotto il numero d'ordine 2673,

Tra i signori Francesco Massa fu Andrea, Vincenzo, Gaetano ed Alfonso Massa fu Giuseppe, Vincenzo Andrea e Caterina Massa fu Gennaro, ed Emanuele Farina, ed essi a proprio nome e come eredi del defunto Eduardo e Carolina Massa fu Gennaro e Francesco Lebano, ammessi al gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione presso la Corte di appello del 19 febbraio 1878, rappresentati dal signor Gennaro Ferro, con l'assistenza dell'avvocato in causa signor Raffaele Cervelli, vico Carbonari, n. 20,

Contro i signori Clementina Massa fu Andrea, Giacomo Santacroce fu Casimiro, nella qualità di erede beneficiato della fu Carolina Massa fu Andrea, coniugi Anna Massa fu Casimiro e Catello de Miniero, costui per la semplice maritale autorizzazione, Vincenzo Massa fu Casimiro, nonchè Vincenzo, Gaetano ed Alfonso Massa fu Giuseppe, tutti rappresentati dal procuratore legale signor Luigi Farina, e col medesimo elettivamente domiciliati nello studio dell'avvocato signor Francesco Miniero, al vico Freddo alla Pignasecca, num. 5 - Il signor Gaetano Massa fu Francesco, Federico e Nicola Massa fu Antonio, proprietari, domiciliati il primo in Napoli, via Roma, già Toledo, num. 185, e gli altri due nel Piano di Sorrento, rappresentati dal procuratore signor Gaetano Maresca, domiciliato strada Monteoliveto, n. 70 - La signora Filomena Massa fu Antonio, elettivamente domiciliata nello studio del suo avvocato signor Ferdinando Citarella, vico Pace ai Tribunali, n. 5, comparente pel suo procuratore legale signor Gregorio Paolillo, presso detto signor Citarella, come sopra - La signora baronessa Teresa Paolillo, nella qualità di madre ed amministratrice dei minori Lucrezia e Salvatore Massa, procreati col fu suo consorte barone Luca, proprietaria, domiciliata in Boscoreale, ed elettivamente in Napoli nello studio dell'avvocato cavaliere Luigi Modestino Pulsello, in via Guantai Nuovi, num. 92, rappresentato dal procuratore signor Luigi Russo Galeota, col detto cavaliere Pulegello domiciliato - Il signor Vito Massa fu Antonio, domiciliato nel Piano di Sorrento, ed elettivamente in Napoli presso l'avvocato cavaliere Silvino Maria Spadetta, via Cirillo, n. 3, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione del 4 luglio 1878, reiterata con un'altra del 5 settembre 1882, appellante, rappresentato dal procuratore Corebia Maria Spadetta, presso il detto avvocato come sopra domiciliato - Il signor Salvatore Sen Renato di Gennaro del fu Saverio, negoziante, domiciliato elettivamente presso il suo procuratore signor Benedetto Breglia, in via San Paolo, n. 5, e dallo stesso rappresentato in giudizio, con l'assistenza, nella difesa, dell'avvocato commendatore Luigi Simeoni - La Congrega di carità del Piano di Sorrento, rappresentata dal suo presidente, cavaliere signor Domenico Cota, e questi dal procuratore legale signor Fortunato Attanasio, domiciliato in Napoli, via Pignatelli, n. 16 - Il subeconomo di Carotta, rappresentato dal procuratore signor Gaetano Politelli e difeso dall'avvocato sig. Cesare Pyrrò, con l'uffizio largo Fontana Medina, n. 17 - L'Amministrazione del Demanio dello Stato, e per essa la Intendenza di finanza di Napoli, in persona dello intendente Francesco Taranto, per elezione domiciliato via Roma, n. 169, presso l'uffizio del Regio avvocato erariale, da cui l'Amministrazione suddetta è rappresentata e difesa - I signori canonico Felice Massa, Giovanni Fortunato e Luisa Massa, nonchè Pasquale, Luigi e Francesca Scognamiglio, nella qualità di eredi della madre Serafina Massa, domiciliati elettivamente essi Massa e Scognamiglio nello studio dell'avvocato professore Raffaele Fioretti, Monteraduni, numero 19, rappresentati dal procuratore signor Vincenzo De Leo - Il signor Ferdinando Bergamo, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con deliberazione 18 agosto 1877, domiciliato elettivamente presso l'avvocato cavaliere Vincenzo de Bernardis, strada Fonseca, n. 74, rappresentato dal procuratore signor Vincenzo Congiano, col detto avvocato de Bernardis domiciliato - La venerabile Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Piano di Sorrento, rappresentata dal procuratore signor Michele Maresca, domiciliato strada Pignatelli a San Giovanni Maggiore, n. 19, e difesa dall'avvocato signor Michele Torelli, con lo stesso signor Maresca domiciliato - Il signor Antonio Iojo, figlio dei furono Aniello e Margherita Massa, comparente pel procuratore signor Eugenio Bollecini, domiciliato presso l'avvocato signor Giovanni Guarini, alla via Nuova Capodimonte, n. 22 - Il signor Natale Massa fu Gennaro, rappresentato dal procuratore signor Gennaro Sparano, domiciliato vico Trufolo, n. 4 - Il signor Antonio Massa fu Giuseppe, domiciliato elettivamente nello studio dell'avvocato professore Raffaele Fioretti, Monteroduni, n. 19, rappresentato dal procuratore signor Vincenzo de Leo - I germani Francesco e Pellegrina Mannello, domiciliati presso il loro procuratore legale Camillo Pugnetti, strada San Giovanni a Carbonaro, n. 30 - Coniugi Chiaro Nicoletti e Francesco Fiorentino, costui per la sola autorizzazione, domiciliati elettivamente presso l'avvocato signor Giovanni Guarino, alla via Nuova Capodimonte, n. 22, comparente pel procuratore signor Carlo Perrino - Il signor Raffaele d'Onofrio, domiciliato elettivamente presso il procuratore signor Camillo Pugnetti, strada San Giovanni a Carbonare, n. 30, creditore del signor Francesco Maria Lebano fu Filippo, rappresentato dal procuratore suddetto - Ed i signori Mario, Luigi, Vincenzo Pasquale e Gennaro Mele dei furono Giovanni ed Anna Massa, figlio di Vincenzo, nato da Matteo Giovanni, figliuolo di Carmine, procreato da Paolo Massa ed Anna Moscatella, Carmela Massa fu Giovanni, moglie di Pasquale Palumbo, coniugi Maria Giuseppa Coorte fu Lorenzo e Salvatore de Felice, Antonio Coorte fu Lorenzo, amendue fratelli Coorte figli della fu Andreana Massa, Domenico e Giuseppe Lanza fu Antonio e della fu Anna Massa, Lucia Massa fu Vincenzo, vedova di Antonio Albanese, Maria Massa conosciuta pure col nome di Maria Gaetano Massa fu Vincenzo, nubile, e Aniello Pucciariello e Maria Massa fu Raffaele, coniugi Orsola Massa fu Raffaele e Giovanni Recola, Carmela Motacena dei furono Antonio ed Anna Massa, vedova Silvestri (presenti i mariti Palumbo, de Felice, Albanese, Pucciariello e Recale per la maritale autorizzazione delle rispettive mogli) - Esse parti sono tutte discendenti di Carmine Massa, figlio di Paolo ed Anna Moscatella, nata a 19 febbraio 1701, come dall'atto di battesimo della parrocchia di Portanova, il quale Paolo fu figlio di Giambattista, nato da Pietro Paolo, figlio di Antonio, e questo di Valentino che nacque da Giovanni Nicola Massa, uno dei sei figli ed eredi di Minichellus, esistenti nel 1563, e questi succeduto a Ronzillo ed Errico de Massa istituiti da Pandolfo de Massa col testamento del 1393 - Le suddette parti sono tutte domiciliate elettivamente presso l'avvocato signor Gennaro de Tura, via Roma, n. 122, e sono rappresentate dal procuratore legale cav. Luigi Erasmo Gaeta, col domicilio presso lo stesso avvocato de Tura come sopra - Nonchè i signori Bonaventura e Domenico Massa fu Agostino, domiciliato coll'avvocato Carlantonio Massa, via San Giacomo, n. 29 - Vincenzo Massa, domiciliato col procuratore signor Michele Paturgo, Monte di Dio, n. 14 - Adelaide e Giovanni Vittozzi, domiciliati col procuratore signor Pasquale Mongelli, vico Lungo Trinità degli Spagnuoli, n. 52 - Crescenzo ed Achille Parlati e Michele Califano, domiciliati col procuratore sig. Raffaele Vecioccia, Supportico di Lopez, n. 20 - Luigi Arenzo, domiciliato via Sant'Antonio Abate, n. 105 - Teresa Massa fu Domenico, moglie di Melchiorre Ciampa, domiciliata in Sant'Agnello nel Piano di Sorrento - Carmelo Massa fu Agostino, domiciliato in Torre del Foro, villaggio di Messina - Gaetano Massa, erede di Maria Errichetta Massa, domiciliato via Roma, n. 185, morta nel 3 agosto 1881 - Teresa e Francesca Massa, monache nel monastero delle Salesiane, e nel secolo Runato e Maria Giuseppa Massa, eredi del fu Agostino Massa fu Antonio, morto nel 14 agosto 1856 - Maria Errichetta Massa, nel secolo sotto il nome di Elena Massa, monaca nel monastero dei Sacri Cuori, vico Troccole della Salute - Dorotea Castellano, vedova di Crescenzo Parlati, ed Achille Parlati fu Crescenzo, morto nel 16 novembre 1882, domiciliato nel Piano - Maria Giuseppa e Teresa Parlati fu Crescenzo - Domenico, Orsola Caterina e Michele Russo fu Mariano - Maria Rosa Russo fu Domenico, nubile - Nicola Gesualdo, Marianna, Rosalia, Teresa ed Eugenio d'Orsi fu Giuseppe, costei moglie di Catello Costanzo - Maria Giuseppe della Noce, maritata con Giacomo Fasolo - Maria Michela e Rosa Massa fu Francesco - Nicola, Giovanni, Federico e Caterina Massa, nubile, fu Antonio - Rachela Massa fu Sabatino - Andrea, Pasquale, Michele, Gioacchino e Giosuè Massa e madre dei minori Michele e Giuseppe Massa - Gaetano Massa fu Luigi - Raffaele Massa, maritata con Vincenzo Castellano, convenuto - Caterina d'Orsi vedova - Gaetano e Fortunato Massa fu Francesco, domiciliato via Roma, n. 191 - Maria Errichetta Massa, religiosa - Carmela Massa fu Agostino, domiciliata in Melito di Calabria - Raffaele Massa fu Rosario, domiciliato in Piano - Angelo Massa fu Rosario - Fortunata Massa fu Crescenzo - Grazia Massa fu Crescenzo, vedova - Massa Rachele fu Crescenzo - Maria Massa fu Crescenzo - Filippo Massa fu Gennaro, tutti domiciliati nel Piano - Vincenzo Massa fu Gennaro - Elisabetta Massa, maritata con Bartolomeo Zaccarino - Maria Antonio Massa - Angela Maria Massa - Maria Massa fu Cosentino, vedova - Antonio Massa fu Giuseppe, domiciliato in Napoli - Maria Massa fu Antonio - Maria Rosa Massa fu Baldassarre, nubile - Maria Arcangela Massa fu Lorenzo, dimorante nel Conservatorio di Tommella, comune di Sant'Agnello - Lorenzo Massa fu Giambattista - Raffaele Massa fu Giambattista - Paolo Massa fu Giambattista - Francesco Massa fu Giambattista - Maria Massa fu Giambattista - Virginia, Giulia e Francesco Massa fu Nicola, vedova, convenuti - Domenico Cosa fu Saverio, medico proprietario, domiciliato nel Piano - Giuseppe Cosa fu Saverio, proprietario, domiciliato nel Piano - Canonico Giuseppe Maresca fu Pietro, domiciliato nel Piano - Antonino Maresca fu Pietro, avvocato - Federico Maresca fu Pietro, medico - Antonio Maresca fu Michele, proprietario - Antonio Massa fu Domenico, negoziante, domiciliato in Torre Annunziata - Luigi, Rosolia, Maria Giuseppa e Teresa, maritata a Melchiorre Ciampa, domiciliata nel comune di Sant'Agnello - Vincenzo e Maria Massa fu Aniello - Carolina e Francesco Massa fu Nicola - Giacomo, Salvatore, Michele Anna Maria Giuseppa e Angela Filomena fu Saverio Massa - Antonio e Maria Massa fu Antonio - Vincenzo, Giovanni e Fedele Massa fu Pietro, religioso nel Conservatorio di Carotto - Vincenzo, Giovanna e Maria Massa fu Antonio - Teresa Massa fu Antonino - Crescenzo, Vito, Antonino, Domenico, Carmela, Luigi, Brigida e Rosa Massa fu Antonino - Ferdinando Massa fu Luigi - Canonico Federico, Luisa e Fortunata Massa fu Michele - Andrea e Gaspare Massa fu Pietro - Gaetano Massa fu Aniello - Carolina e Fortunata Massa fu Saverio - Maria Giuseppa Massa fu Vincenzo - Giuseppe, Elisabetta, Angela, Luigia e Filomena Massa fu Luigi - Luigi Massa fu Francesco e Luigi Massa fu Francesco - Raffaele Massa fu Giuseppe - Pasquale Massa fu Giuseppe - Francesco Massa fu Giuseppe - Marianna Massa fu Giuseppe - Giovanni Massa fu Giambattista - Michele Massa fu Luigi - Gaetano Massa fu Luigi - Carlo Massa fu Luigi - Rachela Massa fu Luigi - Adelaide Massa fu Luigi - Maria, Felicia, Antonio, Carmelo e Carolina Massa fu Giuseppe - Luigi, Agnello, Filomena e Maria Giuseppa Massa fu Michele - Luigi e Raffaele Massa fu Baldassarre. Essi signori Massa ed altri, contumaci nell'udienza del dì 28 maggio 1883.

Il consigliere cav. Fata ha fatta la relazione della causa.

Conclusione.

Nell'interesse dei suoi rappresentati, il procuratore signor Gennaro Ferro conchiude come segue: La giustizia della Corte farà dritto agli appelli dei conchiudenti del dì 6 agosto 1877 e 12 ottobre 1881, prodotti avverso la sentenza del 16 maggio 1877 del Tribunale di Napoli, reintegrato con atti 26 e 30 settembre 1882, 30 e 21 ottobre e 9 dicembre 1882, e per gli effetti disporre come appresso:

1. Rigetterà l'eccezione d'inammessibilità dei gravami, come insussistenti e mal fondati. — 2. Rigetterà le domande degli interventori, e di coloro che non vennero ritenuti come compratori nella sentenza appellata, per non trovarsi le loro qualità accertate con validi atti di nascita e matrimonio. — 3. Dichiarerà prescritto il dritto di coloro che si qualificano discendenti delle femmine, giusta la costituzione *in aliquibus* ritenuta dal Tribunale nella sentenza appellata, ed anche per non avere esercitato il dritto di patronato da oltre un secolo. — 4. Dichiarerà che i beni dotalizi della Rettoria e Cappellanie, e quelli designati pel forno di pane nei dì di S. Caterina e nelle domeniche di quadragesima siano prosciolti da ogni vincolo, e divisi per capi a favore degli appellanti, difesi dal signor Ferro, eredi di Andrea Massa, del canonico Gaetano Massa, Federico e Nicola Massa e baronessa Paolillo, e per stirpe tra gli eredi dei sopradetti compatroni che si trovano morti dopo il decreto 17 febbraio 1861. — 5. Dichiarerà vacante la Rettoria e le due Cappellanie, e dichiarare conservato l'usufrutto della terza Cappellania al canonico Felice Massa, salvo ai patroni il beneficio o diritto che gli compete dalla legge 3 luglio 1870. — 6. Dichiarerà competere alla Finanza la tassa di

svincolo al 24 per 100 sul valore dei fondi della Rettoria e tre Cappellanie, secondo il moltiplico legale da tassarsi dal perito. — Rigetterà la domanda del canonico Massa Gaetano e dei suoi eredi, in ordine al pagamento delle spese delle migliorie ed abbellimento alla cappella di S. Caterina, e rigetterà altresì tutte le altre loro istanze eccezionali e difese. — 8. Ordinerà che il perito procedesse alla descrizione e valutazione degli immobili costituenti la dotazione degli Enti indicati nel capo quarto, e progettasse le basi della divisione secondo le norme indicate nel medesimo capo. — 9. Commetterà al notaio Alfonso Martorelli la formazione di massa, sorteggio ed assegno di quote, e rinvierà al medesimo la disamina dei conti delle rendite riscosse dagli amministratori fu Gaetano Massa e Federico Massa. — 10. Accorderà agli attori ed appellanti una liberanza alimentaria di lire 20,000 da pagarsene una metà ad essi loro, e metà all'avvocato Raffaele Cervelli per spese fatte e da fare in prima e seconda istanza.

Condannerà i resistenti alle spese di appello, ed in linea gradata metterà a carico della massa quelle fatte dai soli appellanti difesi dal signor Ferro. Attribuendole al medesimo avvocato signor Cervelli ed all'Erario in ragione delle rispettive quantità, da liquidarsi con specifica.

Rinvierà ai primi giudici qualunque ulteriore provvedimento ed esecuzione.

Salvo ogni maggiore sviluppo, eccezioni e difese. — Napoli, 9 marzo 1883. — Gennaro Ferro procuratore.

E con comparsa aggiunta lo stesso procuratore ha conchiuso come segue: — La giustizia della Corte dichiarerà inammessibile lo appello incidente della chiesa di S. Michele Arcangelo del Piano, e nel merito lo rigetterà. — Rigetterà del pari tutti gli altri appelli principali ed incidentali, diretti ad avere il dritto di patronato, onde procedere al dominio degli immobili costituenti la dotazione della Rettoria delle tre Cappellanie e forno di pane, fondati dal fu Pandolfo de Massa. — Dichiarerà inammessibili le domande degli interventori, e nel merito le rigetterà come insussistenti e mal fondate, trovandosi in linea gradata qualunque loro dritto prescritto, il che si deduce espressamente. — Rigettare, nel rapporto dei conchiudenti, tutte le eccezioni dilatorie e prescrizione dei signori Massa per mezzo del procuratore Gaetano Maresca, ed il loro appello incidentale. — Surrogare al defunto Mastellone altro perito per tutte le operazioni disposte dal Tribunale con le modifiche che vi apporterà la Corte. — Accorderà una liberanza per le spese fatte e da fare a favore dell'avvocato signor Cervelli che le anticipa, e darà altra liberanza agli attori in anticipo della quota di rendite ad essi spettante. — Condannerà i resistenti ed interventori alle spese di appello. — In linea gradata metterà a carico della massa le sole spese fatte dagli attori Massa difesi da Ferro. — Napoli, 28 maggio 1883. — Gennaro Ferro procuratore.

Nell'interesse dei suoi rappresentati il procuratore signor Luigi Farina ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla giustizia della Corte dichiarare inammessibile ed in ogni caso rigettare le deduzioni e pretese avversarie, far dritto all'appello prodotto dai conchiudenti, e per quanto di ragione a quello incidente di Ferdinando Bergamo, rigettare lo appello incidente del canonico Gaetano Massa, e rivocando la sentenza gravata resa dal Tribunale addì 16 maggio 1877, emettere i provvedimenti chiesti colla menzionata comparsa conclusionale del 5 febbraio 1881, cioè: — 1. Dichiarare sciolti da ogni vincolo i beni tutti di dotazione della Rettoria e delle Cappellanie, compresi quelli assegnati con l'istrumento del 14 aprile 1870 per la dispensa del pane ai poveri; salvo lo adempimento dell'onere a carico dei patroni, da dividersi i beni medesimi in parti eguali fra tutti coloro che avevano dritto al patronato nel momento della soppressione. — 2. Subordinatamente, qualora i beni si dovessero dividere per linea, esse debbono ridursi a tre, cioè a quelli di Antonio, di Sebastiano e di Giovan Nicola de Massa, essendosi nelle medesime fuse le altre tre linee di Carlo, di Bartolomeo e di Giovanniello. — Dichiarare nulle e di niuna efficacia le donazioni vantate dal canonico Gaetano Massa. — 4. Conseguentemente disporre che a ciascuna delle tre linee di Antonio, Sebastiano e Giovan Nicola sia attribuito il terzo dei menzionati beni. — 5. Modificare ai sensi dei precedenti provvedimenti l'incarico affidato al perito. — 6. Far dritto alla domanda proposta per la liberanza, ordinando però che la stessa sia ripartita e pagata a favore di tutti gli attori, attribuendosi quella per i conchiudenti a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipate le spese. — 7. Condannare chi di ragione alle spese di questo giudizio di appello in pro dei conchiudenti, e gradatamente metterle a carico della massa da aggiudicarsi quelle fatte per i medesimi a favore del sottoscritto procuratore che le anticipa. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione. — Napoli, 9 marzo 1883. — Luigi Farina procuratore.

Nell'interesse dei suoi rappresentati il procuratore Gaetano Maresca ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla giustizia della Corte provvedere come appresso: — 1. Dichiarare inesistenti o nulli ed inammessibili gli appelli principali, prodotti il primo con atto 6 agosto 1877 dai signori Francesco e Clementina Massa fu Andrea, Vincenzo, Gaetano ed Alfonso Massa fu Giuseppe, Vincenzo, Andrea, Caterina e Carolina Massa fu Gennaro, coniugi Catello de Marino ed Anna Massa fu Casimiro, Vincenzo Massa Casimiro, il de Marino per la sola autorizzazione maritale, Giacomo Santacroce erede universale di Carolina Massa fu Andrea, ed il secondo con atto dell'8 agosto 1877 dai signori Gaetano, Carlo, Michele, Adelaide e Felicetta Massa, Giovanna Massa, Carmine Felice, Luisa e Fortunata Massa, Antonio Massa di Giuseppe, Sebastiano Massa e Natale Massa, come del pari ogni altro appello prodotto da altre parti che si trovasse nella stessa guisa notificato, come pure i gravami di reintegra. — 2. Dichiarare conseguentemente inattendibili gli appelli per adesione. — 3. Gradatamente, dichiarare inammessibile ogni nuova domanda o deduzione delle controparti. — 4. Rigettare tanto gli appelli principali e quelli per adesione. — 5. Fare dritto all'appello incidente prodotto dal defunto canonico Gaetano Massa, e per contrario rigettare gli altri appelli incidenti. — 6. Dichiarare inammessibili e gradatamente rigettare gli intervenuti in appello. — 7. Più gradatamente dichiarare estinto per prescrizione il dritto di patronato degli appellanti principali per adesione e degli interventori. E per lo effetto dichiarare la carenza di azione dei medesimi, ed emettere i provvedimenti che sono di conseguenza. — 8. Condannare gli appellanti in principale per adesione e gli interventori, nonchè il signor Bergamo alle spese dello intero giudizio, inclusa la ricompensa di avvocato. — Salvo rimanendo sempre ogni altro dritto, ragione, azione e difesa nel più esteso senso di legge. — Napoli, 9 marzo 1883. — Gaetano Maresca procuratore.

Nell'interesse della sua rappresentata il procuratore signor Gregorio Paolillo ha conchiuso come segue: — 1. Che sia discendente di Giovan Nicola Massa. — 2. Che con siffatta qualità abbia diritto ai beni costituenti la quale di detto Sebastiano e quindi ad una sola dei frutti corrispondenti. — 3. Che provvedendo la Corte sul merito dello appello in esame a cui essa comparente vi fa adesione, faccia pieno dritto allo appello medesimo, emettendosene sentenza analoga ai motivi del suddetto gravame per quanto gli riguarda. — 4. Che la sullodata Corte disponga pure una liberanza a suo favore da percepirsi dai frutti di detti beni, e per causa a dichiararsi. — 5. Che le spese erogate pel sopraddetto intervento una al compenso dovuto all'avvocato della causa siano a carico della massa da attribuirsi al sottoscritto avvocato Citarella che dichiara averle anticipate. — Salvo sempre ogni altro dritto, ragione ed azione alla comparente spettante. — Napoli, 2 maggio 1873. — Gregorio Paolillo procuratore, Ferdinando Citarella avvocato.

Nell'interesse della sua rappresentata il procuratore signor Luigi Russo Galeota ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla Corte di appello provvedere come di giustizia sui diversi gravami contro la sentenza del Tribunale di Napoli del 17 maggio 1877. — Ritenga però sempre i minori Lucrezia e Salvatore Massa del fu barone Luca, compatroni dei beni dotalizi della Cappellania fondata dal fu Pandolfo Massa nel 16 agosto 1393, ed attribuisca ai medesimi la giusta porzione loro spettante, come dall'albero genealogico, e per la discendenza del fu barone Pietro Paolo Massa, il quale discende dal nobile Sebastiano Faccia, salvo ai detti minori tutti gli altri dritti e ragioni. — Condanna chi per legge alle spese e compenso di avvocato, ed in ogni caso mette le stesse a carico della massa. — Data all'udienza del 30 marzo 1873. — Luigi Russo Galeota procuratore.

Nell'interesse del suo rappresentato il procuratore signor Corebio Maria Spadetta ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla giustizia della Corte di appello di Napoli, in 4ª sezione, senza attendere a tutte le contrarie eccezioni, e preliminarmente a quelle di inammessibilità di gravame e di prescrizione che rigetterà, far dritto all'appello prodotto dal signor Vito Massa con l'atto 30 agosto 1878, avverso la sentenza resa dal Tribunale civile di Napoli del 16 maggio 1877, e per lo effetto questa rivocando per quella parte cui si riferisce l'appello medesimo, dichiarare la relativa spettanza del detto Vito Massa sulla linea di Sebastiano, e sulle altre che a quelle si reputeranno accresciute per la dividenda dei beni compresi nelle tre Cappellanie fondate da Pandolfo Massa che al presente trovansi prosciolte dal vincolo. — Mettere sempre le spese del giudizio di appello nell'interesse del conchiudente Vito a carico della massa, da attribuirsi una al compenso di avvocato in causa cavaliere Silvino Maria Spadetta, secondo le rispettive competenze all'Erario dello Stato, ed al suddetto avvocato che le ha anticipate al procuratore. — Disporre infine quel che di ragione su gli altri gravami, contro i quali si riserbano le opportune difese. — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione. — Napoli, 9 marzo 1883. — Corebio Maria Spadetta procuratore.

Nell'interesse del suo rappresentato il procuratore signor Benedetto Breglia ha conchiuso come segue: — Che la giustizia della Corte di appello di Napoli, senza attendere a tutte le contrarie eccezioni e difese, nonchè alla tardiva dimanda di liberanza di lire 20,000, ammetta in rito l'intervento in causa del signor Salvatore Sen Renato di Gennaro, e nel merito provvedendo come meglio crederà di ragione in ordine ai diversi gravami proposti avverso la sentenza appellata del Tribunale civile di Napoli del 16 marzo 1877, questa sempre rettificare nell'interesse del conchiudente, precisamente nel capo quinto, circa l'attribuzione delle quote ai discendenti del ramo di Sebastiano Massa, e per l'effetto dichiarare in di lui favore la relativa spettanza sui beni che compongono le tre Cappellanie fondate da Pandolfo Massa nel 1393, che al presente formano oggetto di svincolo per la parte cui spetta sulla linea del fu Sebastiano, e sulle altre linee che alla medesima si dichiareranno accresciute, o che difettassero di legittime rappresentanze, mettendo le spese del presente intervento a carico della massa in assieme al compenso dovuto all'avvocato in causa comm. Luigi Simeoni, ed in caso di contraddizione a carico dei controdicenti. — Sotto ogni salvezza di dritto ed azione e di ogni altra eccezione o difesa. — Napoli, 9 marzo 1883. — Benedetto Breglia procuratore.

Nell'interesse della Congrega di carità del Piano di Sorrento il procuratore signor Fortunato Attanasio ha conchiuso come segue: Voglia la Corte d'appello in 4ª sezione emanare i seguenti provvedimenti: 1. Confermare il capo secondo dell'appellata sentenza del Tribunale del 16 marzo 1877. — 2. Rigettare tutte le insussistenti e strane pretese degli appellanti, sia pel chiesto svincolo dei fondi destinati per l'opera di beneficenza, sia per la pretensione di volerla limitare. — 3. Riconoscere pienamente il diritto della Congrega di carità del Piano di Sorrento di esercitare la sua tutela e vigilanza sulla citata opera di beneficenza, fondata da Pandolfo de Massa. — 4. Che i fondi destinati per la medesima restino in separata amministrazione, che fu stabilita dal Tribunale. — 5. Mettere finalmente le spese tutte dell'intero giudizio, sia in prima istanza che in appello, a carico della massa, non escluso il compenso dovuto all'avvocato in causa, cavaliere Carlo Massa. — Salvo sempre ogni altro diritto, ragione ed azione e difesa. — Napoli, 9 marzo 1883. — Fortunato Attanasio procuratore.

Nell'interesse del subeconomo di Carotto il procuratore signor Gaetano Potilelli ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla Corte confermare il capo quindicesimo dell'appellata sentenza, con la quale il subeconomo concludente venne messo fuori causa e ristorarlo delle spese e compenso all'avvocato in causa, signor Cesare Pyrrò, e ciò anche nel caso che la Corte, nell'interesse delle altre parti, credesse emettere provvedimenti preparatorii, mentre, non essendosi alcuno doluto della messa fuori causa dell'Amministrazione suddetta, non vi sarebbe ragione a tenerla ulteriormente presente in un giudizio che non le riguarda. — Salvo ogni altro diritto, ragione e difesa. — Napoli, 9 marzo 1883. — Gaetano Potilelli procuratore.

Per l'Amministrazione del Demanio dello Stato il procuratore erariale ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla giustizia della Corte d'appello di provvedere, come di ragione, sugli appelli principali prodotti con gli atti dei giorni 6 ed 8 agosto 1880, e su quelli per incidente interposti da Gaetano Massa e Ferdinando Bergamo avverso la sentenza del Tribunale civile di Napoli del sedici maggio dell'anno suddetto, e nei rapporti della conchiudente ordinare la correzione dell'errore materiale incorso nel capo 14 del dispositivo della sentenza stessa, col sostituire alla parola *manomorta* l'altra *svincolo*, e condannare chi di-

ritto nelle spese del giudizio ed onorario di avvocato. — Napoli, 30 marzo 1883. — G. Baccarini procuratore erariale.

Nell'interesse dei suoi rappresentati il procuratore signor Vincenzo de Leo ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla giustizia della Corte di appello emettere le seguenti provvidenze già chieste colle precedenti comparse innanzi alla Corte, nonchè a tutte le altre che saranno spiegate. — In linea di formale adesione emettere, benanche nell'interesse dei conchiudenti, tutte le provvidenze che saran chieste dalle altre parti in causa, per quanto possono meglio giovare gl'interessi dei conchiudenti. — Si conchiude per la condanna alle spese e compenso. — Salvo ogni altro diritto, ragione e compenso. — Data all'udienza del 5 marzo 1883. — Vincenzo de Leo procuratore.

Nell'interesse del suo rappresentato, il procuratore signor Vincenzo Cangiano conchiude come segue: — Che piaccia alla giustizia della Corte in quarta sezione rigettare l'appello incidente del signor canonico Gaetano Massa e suoi consorti di lite, ed accogliendo per quanto di ragione l'appello principale del signor Francesco ed altri Massa e quello per incidente dello stesso signor Bergamo, emendare e modificare in corrispondenza l'appellata sentenza della prima sezione del Tribunale civile di Napoli del 16 maggio 1877, e per lo effetto dichiarare: — 1. Che pel decreto 19 febbraio 1861 i beni della Rettoria e Cappellanie, fondate dal fu Pandolfo Massa, debbono dividersi in parti eguali fra tutti coloro che avevano diritto al patronato al momento della soppressione. — 2. Che subordinatamente se i beni si debbono dividere per linee, esse debbono ridursi a tre, cioè a quelle di Antonino, di Sebastiano e di Giovan Nicola Massa, essendosi le altre tre linee, di Carluccio, di Bartolomeo e di Giovanniello, estinte e fuse in quelle tre prime. — 3. Che la donazione di Giacinto Avitoja, oltre le altre ragioni d'invalidità, non sia a tenersi in alcun conto, per non essere giustificato il diritto di patronato di esso Avitoja, e ritenere al riguardo: — *a*) Che giusto l'albero genealogico che esiste nel generale Archivio, e di cui si è esibito copia dal signor Bergamo, la linea di Giovanniello si estinse in Camillo Avitoio; — *b*) Che per rispetto al giudicato non possa rettificarsi quell'albero genealogico per aggiungervi il nome di Giulia Avitoja; — *c*) Che coi documenti esistenti non sarebbesi mai provata la legittima discendenza di codesta Giulia; — *d*) Che subordinatamente il diritto di essa Giulia sarebbesi prescritto, non avendolo essa esercitato nel 1725. — 4. Per effetto di questa dichiarazione disporre a ciascuna delle tre linee di Antonio, di Sebastiano e di Giovanni Nicola sia attribuito il terzo dei beni della Rettoria e Cappellania. — 5. Ordinare che tra i beni a dividere siano compresi anche quelli indicati dal testatore per la distribuzione del pane, salvo l'adempimento dell'onere a carico dei patroni, se e come per legge. — 6. Rigettare in ogni caso l'intervento in causa di Carmela Massa, Maria Acorta ed altri pretesi eredi di Paolo Massa, sia per non giustificata qualità ereditaria, sia per prescrizione, e confermare sempre la sentenza appellata in ordine alla suddivisione in sette parti eguali della linea di Giovan Nicola, di cui un settesimo a Francesco Massa. — 7. In conformità di queste dichiarazioni e provvidenze, modificare l'incarico dato al perito per la divisione. — 8. Rivocare il capo della sentenza appellata, col quale non si è provveduto per le spese di prima istanza in rapporto del signor Bergamo, e condannare alle spese medesime il signor Francesco Massa, a norma degli istrumenti di mutuo. — 9. In ogni caso rigettare la domanda di una liberanza di lire 20,000, proposta dal procuratore signor Ferro; disporre un anticipo in quella misura che la Corte crederà conveniente in pro del perito, e surrogare altro perito per le operazioni di divisione. — 10. Condannare chi di diritto alle spese di questo giudizio di appello in pro del signor Bergamo, e subordinatamente metterle a carico della massa da prelevarsi dalle quote degli appellanti in principale, Francesco ed altri Massa, essendosi fatto il loro interesse nella presente procedura. — Salvo sempre ogni altro diritto, ragione ed azione, da specificarli se, come e quando per legge. — Napoli 9 marzo 1883. — Vincenzo Cangiano procuratore. — E con comparsa aggiunta lo stesso procuratore ha conchiuso come nella precedente conclusione. — Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione. — Napoli, 28 maggio 1883. — Vincenzo Cangiano procuratore.

Nell'interesse della venerabile Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo nel Piano di Sorrento, il procuratore signor Michele Maresca ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla Corte di appello di Napoli, in quarta sezione, far pieno dritto all'appello incidente proposto dal parroco di San Michele Arcangelo del Piano di Sorrento con atto del 3 settembre 1867 avverso la sentenza del Tribunale civile e correzionale di Napoli del 16 maggio 1867, rivochi per questo capo la suddetta sentenza appellata, e facendo quello che far dovevano i primi giudici, dichiari giustificato il dritto della venerabile suddetta Chiesa di San Michele Arcangelo, e per lo effetto ordini che tra i legittimi compatroni a cui spettano i beni componenti le Cappellanie fondate dal fu Pandolfo Massa siavi compresa anche la lodata Chiesa di San Michele Arcangelo di Piano di Sorrento, per la quota che alla stessa è dovuta sulla linea di Giovan Nicola, diviso in quattro rami, uno dei quali rappresentato da Giovanni Lorenzo, di cui la suddetta Chiesa è erede. — Provvegga come di ragione sugli altri appelli. — Metta a carico della massa o chi di dritto le spese del giudizio di prima istanza e di appello uno ai compensi di avvocato. — Fa salvo alla Chiesa suddetta ogni altro dritto, ragione ed azione. — Napoli, 9 marzo 1883. — Maresca Michele procuratore.

Nello interesse del suo rappresentato, il procuratore signor Giovanni Guarino ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla giustizia della quarta sezione della Corte di appello di Napoli accogliere gli appelli principali avverso le sentenze del Tribunale civile di Napoli 16 maggio 1877, rivocarla per quanto di ragione, e facendo quello che far doveva il Tribunale, e respingendo ogni contraria eccezione e difesa: — 1. Ammettere in merito l'intervento del signor Antonio Jojo. — 2. Dichiarare inammessibile, e subordinatamente rigettare nel merito le eccezioni d'inammessibilità e di prescrizione proposte dal signor Bergamo, dichiarare ancora che la signora Chiara Nicoletti, come figlia di Raffaele Jojo, abbia dritto alla divisione dei beni dotalizi della Cappellania Bettaria e legato di pane istituiti dal Pandolfo Massa col testamento del 18 agosto 1393. — 3. Ordinare che la divisione suddetta segua per capi fra tutti i compatroni viventi all'epoca della soppressione delle Cappellanie. — 4. Dichiarare ancora che alla divisione debbano concorrere le sole tre linee discendenti di Antonio, Sebastiano e Giovannicola di Massa, senza alcuna prerogativa dell'una sull'altra, e senza dritto di accrescimento dei beni spettanti alle altre tre linee estinte a favore di alcuna di esse. — 5. Dichiarare nulla qualunque donazione fatta al canonico Gaetano Massa da Giacinto Avitoja e da chi non aveva dritto a qualificarsi compatrono. — 6. Ordinare che tra i beni a dividersi siano compresi anche quelli addetti alla distribuzione del pane. — 7. Rigettare la domanda pel rimborso di qualsiasi riparazione ordinaria, straordinaria e di lusso — 8. Provvedere come di giustizia su tutte le altre quistioni e domande, in quanto non siano contrarie agl'interessi ed ai dritti della Nicoletti. — 9. Subordinatamente, e nel caso che la Corte dovesse dichiarar nulli gli appelli principali, far salvo alla Nicoletti il dritto di agire in separato giudizio *ex integro* per lo sperimento delle ragioni spettantile sui beni ereditari del fu Pandolfo Massa, ed anche accordarle un termine discreto, nel quale, a seguito della notificazione a farsele della sentenza appellata, possa ella produrre appello nel suo interesse. — 10. In ogni caso mettere a carico dei soccumbenti o della massa le spese del giudizio e l'onorario all'avvocato della causa, aggiudicandole al sottoscritto procuratore, che dichiara di averle anticipate. — Fatta sotto tutte le riserve, Napoli, 9 marzo 1883. — Giovanni Guarino procuratore.

Nell'interesse del suo rappresentato, il procuratore signor Gennaro Sparano ha conchiuso come segue: — Piaccia alla Corte di appello di Napoli sedente in 4ª sezione dare atto al conchiudente del suo intervento, e per lo effetto lo attribuisca quanto a lui può spettare pel patronato in liquidazione qual erede ancora del fu Pandolfo Massa per la linea di Giovan Nicola uno alle spese, frutti e liberanza, condannando i resistenti alle spese. — Salvo ogni altro diritto, ragione, azione od eccezione. — Fatto in Napoli, li 30 marzo 1883. — Gennaro Sparano procuratore.

Nell'interesse dei suoi rappresentati, il procuratore sig. Vincenzo De Leo ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla giustizia della Corte di appello emettere le seguenti provvidenze, già chieste colle precedenti comparse innanzi la Corte, non che a tutte le altre che saranno spiegate. — In linea di formale adesione emettere benanche nell'interesse dei conchiudenti tutte le provvidenze che saran chieste dalle altre parti in causa per quanto possono meglio giovare gli interessi dei conchiudenti. — Si conchiude per la condanna alle spese e compenso. — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione. — Napoli, 9 marzo 1883. — Vincenzo de Leo procuratore.

E con comparsa aggiunta lo stesso procuratore conchiude ancora come segue: — Che piaccia alla giustizia della Corte di appello di Napoli, respingendo ogni contraria eccezione, e segnatamente d'inammessibilità, far dritto all'appello del dì 8 agosto 1877, nonchè a quello adesivo al gravame delle altre parti aventi il medesimo interesse. — Per lo effetto analogamente rivocare l'appellata sentenza, escludere la divisione in istirpe, dichiarare nulle e di niun effetto le donazioni, incorsa invece la decadenza, ammettere i conchiudenti a prendere in capitali la loro quota, ed ammettere pel di più le correlative provvidenze pel prosieguo della divisione. — In ogni caso disporre il richiamo dal grande Archivio dell'albero genealogico del 1725 — Condannare le parti avverse alle spese e compenso. — Salvo espressamente ogni altro dritto, ragione ed azione. — Napoli, 28 maggio 1883.

Nell'interesse del suo rappresentato il procuratore signor Camillo Pugnetti ha conchiuso come segue: — Piaccia adunque alla Corte d'appello sedente nella 4ª sezione dare atto ai conchiudenti del loro intervento, dimande ed azioni, e per lo effetto loro attribuire tutto ciò che al Francesco Massa fu Andrea può spettare sul detto cespite in liquidazione fino alla concorrenza dei loro crediti di sorta, interessi e spese anche nella quota della domandata liberanza, condannando i resistenti alle spese. — Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione. — Napoli, 30 marzo 1883. — Camillo Pugnetti procuratore.

Nell'interesse dei suoi rappresentati il procuratore signor Giovanni Guarino ha conchiuso come segue: — Che piaccia alla giustizia della 4ª sezione della Corte di appello di Napoli accogliere gli appelli principali avverso la sentenza del Tribunale civile di Napoli del 16 marzo 1877, rivocarla per quanto di ragione, e facendo quello che far doveva il Tribunale, e respingendo ogni contraria eccezione e difesa: — 1. Ammettere in rito ed in merito l'intervento dei coniugi Chiara Nicoletta e Francesco Fiorentino. — 2. Dichiarare inammessibili e subordinatamente rigettare nel merito le eccezioni d'inammessibilità e di prescrizione proposte dal signor Bergamo. Dichiarare ancora che la signora Chiara Nicoletti, come figlia di Raffaele Iojò, abbia dritto alla divisione dei beni dotalizi della cappellania, rettoria e legato di pane istituiti dal fu Pandolfo Massa col testamento del 18 agosto 1393. — 3. Ordinare che la divisione suddetta segua per capi tra tutti i compatroni viventi all'epoca della soppressione delle Cappellanie. — 4. Dichiarare ancora che alla divisione debbano concorrere le sole 3 linee discendentali di Antonio, Sebastiano e Giovannicola di Massa senz'alcuna prerogativa dell'una sull'altra, e senza dritto di accrescimento dei beni spettanti oltre altre tre linee estinti a favore di alcuna di esse. — 5. Dichiarare nulla qualunque donazione fatta al canonico Gaetano Massa da Giacinto Avitoja, da chi non aveva dritto a qualificarsi compatrone. — 6. Ordinare che tra i beni a dividersi siano compresi anche quelli addetti alla distribuzione del pane. — 7. Rigettare la dimanda pel rimborso di qualsiasi riparazione ordinaria, straordinaria e di lusso. — 8. Provvedere come di giustizia su tutte le altre questioni e domande, in quanto non siano contrarie agli interessi ed ai dritti della signora Nicoletti. — 9. Subordinatamente, e nel caso che la Corte dovesse dichiarar nulli gli appelli principali, far salvo alla signora Nicoletti il dritto di agire in separato giudizio *ex integro* per lo sperimento delle ragioni spettantile sui beni ereditari del fu Pandolfo Massa, ed anche accordarle un termine discreto, nel quale a seguito della notificazione a farsele della sentenza appellata possa ella produrre appello nel suo interesse. — 10. In ogni caso mettere a carico dei soccumbenti o della massa le spese del giudizio e l'onorario all'avvocato della causa, aggiudicandole al sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate. — Fatta sotto tutte le riserve. — Carlo Perrino procuratore.

Nell'interesse del suo rappresentato, il procuratore signor Camillo Pugnetti ha conchiuso come segue: — Che voglia la giustizia della Corte accogliere il proposto intervento in causa e farvi dritto, attribuendo al comparente sulla quota già attribuita al signor Lebano dal Tribunale, e per quella che verrà definita dalla Corte, la somma di lire 3000, per la causa di cui si tratta in soddisfazione del suo avere, di unita alle spese e compenso di avvocato. — Fatto in Napoli oggi 9 marzo 1883. — Camillo Pugnetti procuratore.

Nell'interesse dei suoi rappresentati, il procuratore signor cavaliere Luigi Erasmo Gaeta ha conchiuso come segue: — Che rigettata qualsivoglia eccezione in contrario, la Corte di appello: — 1. Ammetta l'intervento in

causa proposto con due comparse dei 5 ottobre e 13 novembre 1877 dai signori Carmela Massa fu Giovanni, autorizzata dal marito Pasquale Palumbo, Maria Giuseppa Acorte fu Lorenzo, autorizzata dal marito Salvatore de Felice, Antonio Acorte fu Lorenzo, amendue gli Acorte figli della fu Andreana Massa, Domenico e Giuseppe Lanza fu Antonio e della fu Anna Massa, Lucia Massa fu Vincenzo, vedova di Antonio Albanese, Maria Gaetana Massa del detto fu Vincenzo, Vincenzo Massa fu Raffaele, Maria Massa del fu Raffaele, autorizzata dal marito Aniello Pucciariello, Orsola Massa figlia del fu Raffaele, autorizzata dal marito Giovanni Recale, signora Carmela Matacena dei furono Antonio ed Anna Massa, vedova Silvestri, e l'intervento in causa proposto con la comparsa del 13 novembre 1880 dai signori Maria Luigia, Vincenza, Pasquale e Gennaro Mele dei furono Giovanni ed Anna Massa figlia di Vincenzo, nato da Matteo Giovanni figlio di Carmine, procreato da Paolo Massa ed Anna Moscatella. — 2. Dichiari di aver dritto gli interventori conchiudenti a pigliar parte nella dividenda dei beni dotalizi della cappella istituita da Pandolfo de Massa come discendenti ed eredi nella linea di Giovan Nicola Massa, secondo le attuali spettanze per l'aggregato di altre linee, disponendo che il riparto avesse luogo in istirpe secondo erano rappresentate al tempo dello scioglimento della istituzione (1867), modificandosi corrispondentemente la sentenza appellata. — 3. Dichiari che al patronato istituito da Pandolfo de Massa abbiano dritto le sole tre linee discendenti viventi, i stipiti delle quali sono Antonino, Giovanni Nicola e Sebastiano de Massa, senza che l'una delle tre linee avesse prerogativa sull'altra, e senza che potessero dirsi fuse esclusivamente in alcuna di esse le tre linee esistenti o pure qualche linea delle stesse. — 4. Dichiari nulle le donazioni in antico fatte del dritto del patronato da chi mal si qualificava compatrone, cioè da chi era carente di tal dritto, ed escluda la donazione del 18 maggio 1847 fatta da un tal Giacinto Avitoja, figlio di Geromino, diverso da Giacinto Avitoja, figlio di Matteo, discendenti di Giovanniello Massa, e ciò per quanto tali donazioni potessero pregiudicare i dritti dei rappresentanti la linea di Giovanni Nicola Massa. — 5. Dichiari che il legato pel pane fosse un onere al patronato e non già che costituisse una istituzione autonoma, sicchè lo svincolo dei beni dotalizi debba verificarsi anche per quelli che s'indicavano come mezzo dato ai patroni per lo adempimento del peso. — 6. Respinga la pretesa delle lire 18,000 per titolo di spese dicesi occorse alla manutenzione dei beni dotalizi in controversia, o a renderli di un aspetto più lussoso. — 7. Respinga parimenti il preteso supplemento di liberanza chiesto dai difesi del signor Ferro, o per lo meno lo conceda limitatamente e senza l'eccessività notata nella citazione del 12 ottobre prossimo scorso. — 8. E finalmente conceda ai conchiudenti, e per essi al loro procuratore legale cavaliere Gaeta, che ne ha fatto e ne fa l'anticipo, le spese del giudizio e compenso di avvocato, ponendole a carico della massa a dividersi, sempre che non si stimasse di condannarvi il soccumbente, nel rispetto degli interventori. — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione ai conchiudenti competente. — Napoli, 9 marzo 1883. — Luigi Erasmo Gaeta procuratore.

E con comparsa aggiunta lo stesso procuratore ha conchiuso come segue: Il sottoscritto procuratore degli interventori, confermando semprepiù le sue conclusioni date con la comparsa conclusionale principale del 5 marzo 1883, chiede pure dichiararsi inammessibile, ed in ogni caso rigettarsi l'appello incidente della Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo del Piano di Sorrento contro la sentenza del 16 maggio 1877, e condannarsi la stessa al rinfranco delle spese del giudizio, col compenso dovuto all'avvocato.

Chiede pure dichiararsi inammessibile e subordinatamente rigettarsi l'intervento in causa di Filomena Massa fu Antonio, rappresentata dal procuratore signor Paolillo, con la condanna della stessa alle spese e compenso di avvocato. — Napoli, 28 maggio 1883. — Luigi Gaeta procuratore.

La Corte ha risoluto le seguenti

Quistioni: — Prima. È giustificata in dritto la eccezione d'inammessibilità degli appelli principali e di quello incidente della Chiesa di San Michele Arcangelo? — Seconda. Il patronato delle Cappellanie e con Rettoria istituite nel testamento di Pandolfo Massa del 1393 è di natura agnatizia familiare ovvero ereditaria? — Terza. Sono efficaci le donazioni ottenute dal fu canonico Massa da altri compatroni precedentemente al decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861? — Quarta. Dovendosi procedere allo svincolo e ripartizione dei beni dotalizi di dette Cappellanie tra gli aventi dritti, quali sono gli effetti nel rincontro delle nuove leggi eversive, che hanno soppresso simili istituzioni di patronato laicale? — Quinta. E' sostenibile la eccezione di prescrizione di quaranta e cento anni dedotta contro talune delle parti in causa che intendono partecipare allo svincolo suddetto? — Sesta. E' applicabile, nella presente causa, la antica costituzione *in aliquibus*, nel fine di escludere dalla suddetta divisione le femmine di casa Massa od i loro eredi? — Settima. Il legato del rago di pane ai poveri in determinate circostanze istituito ancora nel citato testamento di Pandolfo Massa può intendersi esser pur compreso nella sopravvenuta soppressione delle Cappellanie? — Ottava. Nella negativa, quali sono i beni le cui rendite devono sostenere l'adempimento d'un simile legato? — Nona. Può presentemente con vantaggio discutersi la quistione circa la rivalsa della spesa erogata dal fu canonico Massa per restaurare la chiesa di Santa Caterina? — Decima. E' dovuto aumento di liberanza? — Undecima. Deve essere surrogato altro perito a quello nominato nella sentenza appellata? — Dodicesima. Vi ha in tale sentenza errore materiale da essere corretto? — Tredicesima. Risolute tali quistioni, quali provvidenze sugli appelli principali, incidenti, interventi, e sulle spese?

Sulla prima — Considerando in fatto che Pandolfo Massa con suo testamento del 18 agosto 1393 istituì suoi eredi i cugini Errico e Renzello, detto pure Minichello, come dall'albero genealogico del 1725, e fondò tre Cappellanie con Rettoria in Sorrento, con assegnarvi i beni dotalizi delle stesse, e deferendone il patronato ai nominati suoi due eredi e loro successori. Volle lo stesso testatore che la rendita di altri distinti suoi beni, ivi pure indicati, fosse impiegata in ogni anno nella retribuzione del pane ai poveri tanto nella ricorrenza della festività di Santa Caterina, quanto in ogni domenica di quaresima. Dagli atti risulta che dei nominati eredi soltanto Renzello o Minichello ebbe discendenza, e che tra i componenti della stessa fu sempre esercitato il dritto di patronato, e furono presentati i cappellani nei successivi casi di vacanza. — Ora soppresse dette Cappellanie per effetto del decreto del 17 febbraio 1861, taluni Massa, discendenti dalla linea di Giovannicola Massa, figlio del ripetuto Minichello, istituirono giudizio per la divisione di tali beni, in conformità delle stesse leggi di soppressione, e specialmente della legge del 3 luglio 1870, che ha regolato lo svincolo dei beni, ed essi fra altri convennero in giudizio il fu canonico e rettore Gaetano Massa, e discendente ancora da Sebastiano Massa, altro figlio del detto Minichello.

Il canonico Massa dedusse innanzi tutto doversi mettere in causa tutti gli eredi Massa, non bastando i soli citati, impugnò la qualità di compatroni negli attori Massa, disse che egli avea dritto alla divisione, non solo come compatrono, ma altresì qual donatario di altri compatroni per effetto di atti di donazione in suo favore ottenuti del dritto di patronato, quali titoli sono di epoca precedente al ricordato decreto del 17 febbraio 1861, rilevò inoltre essere detto patronato di natura ereditaria, ed infine che la qualità di erede e compatrono era solo a giustificarsi in conformità dell'albero genealogico del 1725. Il Tribunale, con sentenza del 14 maggio 1875 (1), passata in cosa giudicata, ritenne che il diritto di patronato dovea essere giustificato con gli atti di nascita e matrimonio, da ricongiungersi con i nominati in detto albero genealogico, ed ordinò che il canonico Massa avesse giustificata la qualità di compatroni nei suoi donanti, a norma dello stesso albero genealogico.

In tale stadio del giudizio intervenne il signor Ferdinando Bergamo, creditore di Francesco Massa, uno degli attori nel presente giudizio, per la somma di lire 6800, e chiese che fosse riconosciuto questo dritto, ed attribuito a lui quanto sarebbe spettato al suo debitore sino alla concorrente quantità del debito istesso. Dallo scambio delle rispettive difese delle parti in causa, diverse erano le questioni che erano sottomesse al giudizio del Tribunale, il quale con sentenza del 16 maggio 1877 (2) le esaurì dando i corrispondenti provvedimenti che ivi leggonsi. Contro questa sentenza tre appelli principali sono stati prodotti con atto del 6 e 8 agosto 1877 e 30 agosto 1878, nonchè due appelli incidenti, l'uno del fu canonico Massa Nicola e Federico Massa, il secondo dalla Chiesa di Santa Maria di Martora e San Michele Arcangelo, ed il terzo da Bergamo; ed in questo stadio del giudizio si sono pure presentati altri interventori con aderire agli appelli principali taluni quali discendenti di Pandolfo Massa, ed altri quali creditori di taluni tra essi discendenti.

In pendenza di tali gravami è morto il canonico Massa, e di costui sono eredi Gaetano Massa fu Francesco e Federico Massa fu Antonino per tutto quanto può comprendere il di lui dritto di patronato laicale, come è detto nel suo testamento olografo del 26 marzo 1875 (3). Dopo diverse sentenze ordinatorie del giudizio rendute da questa Corte, torna ora la causa per le diffinitive provvidenze di giustizia su detti appelli ed interventi. — Considerando in dritto che la eccezione d'inammessibilità dedotta contro gli appelli principali non trovasi sostenuta da ragioni nè di fatto nè di dritto. Di vero per quanto tale eccezione tiene ai due appelli principali prodotti l'uno da Francesco, Clementina ed altri Massa, con atto del 6 agosto 1877, e l'altro da Gaetano, Carlo, Michele ed altri Massa, con atto dell'8 suddetto mese di agosto, è a riflettere che dagli atti è provato essere stati gli stessi notificati al canonico Massa, Federico e Nicola Massa nel domicilio da essi eletto presso il loro procuratore, signor Maresca, ciò che è conforme alla legge, come è detto nell'articolo 367 Codice procedura civile. Difatti risulta dal processo che il canonico Massa negli atti di citazione del 26 settembre 1872, ed in altri simili del 29 gennaio 1873, dichiarava il suo domicilio presso il suo procuratore, signor Maresca; or nella esistenza di simile dichiarazione rendesi ritualmente fatta la intimazione di detti appelli nell'indicato domicilio in osservanza dell'articolo 367, cui rimanda l'articolo 486 Codice procedura civile. È vero che nell'atto di appello del 6 agosto non è esattamente fatta la suddetta dichiarazione di domicilio presso Maresca, ma non può dubitarsi che la si rileva manifesta dalla indicazione della persona cui ivi leggesi essere intimato l'atto di appello. D'altronde pur cadendo la efficacia di tale intimazione, non perciò cade ancora l'appello medesimo, poichè lo stesso rimarrebbe in tal caso come gravame adesivo che si congiungerebbe tanto all'altro dell'8 agosto, che trovasi proposto ritualmente per trovarsi ivi detto esser domiciliato il canonico Massa presso l'avvocato Maresca, quanto all'altro del 30 agosto 1878, il quale è pure intimato regolarmente, e ne sarà discorso in seguito. Sicchè è fermo in dritto ed in fatto essere del tutto insostenibile la discorsa eccezione di inammessibilità. — In quanto poi alla stessa eccezione in rapporto dell'appello del 30 agosto 1878, è a considerare che lo stesso non può ritenersi proposta fuori termine, per la perentoria ragione che all'appellante Vito Massa non è stata intimata la sentenza appellata nei sensi dell'articolo 389 Codice procedura civile, per essere stato costui contumace in prima istanza, su di che non muovesi dubbio tra le parti, rendendosi insufficiente ai fini del ricordato articolo la intimazione fatta dal Domenico Massa al cancelliere del Tribunale. Sicchè se per Vito Massa non vi è decorrenza di termine ad appellare a causa del difetto di regolare notificazione della sentenza appellata, n'è chiaro che il suo appello trovasi sempre prodotto in termine, e la relativa eccezione d'inammessibilità non ha fondamento giuridico. Considerando che la Chiesa di San Michele Arcangelo propose pure dimanda dover profittare dello svincolo dei beni di dette Cappellanie, ma tale istanza fu completamente rigettata con la sentenza impugnata, non avendo la Chiesa giustificata la sua qualità ereditaria, cui va emesso il dritto allo svincolo. Ciò posto l'è evidente che a detta Chiesa non compete proporre appello incidente contro il significato capo della sentenza, non essendovi stato appello principale contro di esso, quindi era principale. Deve infatti ricordarsi che per l'articolo 485 Codice procedura civile è dato solo alla parte appellata produrre l'appello incidentale, conseguentemente non trovandosi in tale condizione la ripetuta Chiesa non può essa avvalersi di tal rimedio, e quindi quello prodotto è a ritenersi indubitatamente essere inammessibile.

Sulla seconda. — Considerando che sebbene tale questione non abbia molta importanza pratica nella causa per le cose che in seguito verranno discorse, pure deve essere discussa, sia perchè l'è stata proposta dalle parti, e sia perchè tale discussione agevola la disamina di altre questioni, fra quali quella soprattutto sulla validità delle donazioni fatte a favore del fu Domenico Massa, i cui eredi vogliono profittarne nella divisione dei beni di dette Cappellanie. Or riscontrando il testamento di Pandolfo Massa del 18 agosto 1393, rendesi manifestamente vero che il dritto di patronato delle Cappellanie ivi fondate è di natura ereditaria, e basta ricordare al proposito che il testatore chiamò a tal dritto di patronato i suoi eredi ivi istituiti ed i loro successori, *praesentatio spectat et spectare debeat supradictis haeredibus suis et eorum haeredum*. Sicchè nella esistenza di una condizione fondamentale della fondazione sì chiara e posi-

tiva non è permesso dubitare d'essere ereditario detto patronato non già aquitozio e familiare. In oltre anche quando volesse trovarsi il dubbio, ove non vi è, pure in tal caso è ben ricordato al proposito la costante giureprudenza nella ragione canonica, in cui è ritenuto IN DUBIO SOL PATRONOBUS *praesumitur haereditarium nisi aliam qualitatem aperte fundator voluerit*, e nella specie vi ha invece la volontà espressa del testatore, il quale deferisce il patronato ai suoi eredi e successori. Ed è a riflettersi che nel ricordato testamento di Pandolfo Massa il dritto di patronato attivo e passivo trovasi congiunto confuso e convolto nella stessa istituzione di erede, poichè il testatore chiamò all'esercizio di tal dritto i di lui due cugini già istituiti suoi eredi, ciò che apertamente prova che tal dritto di patronato trovasi immedesimato nella stessa istituzione di eredi.

Sulla terza — Considerando che ritenuta la qualità ereditaria del dritto di patronato è resa facile la risoluzione della quistione circa la efficacia delle donazioni, che il fu canonico Massa ottenne dai compadroni Avitoia de Mari o Amato, Parlati e Merolla, le quali emergono dagli esibiti istrumenti dei 2 e 18 maggio 1847, 29 aprile 1851 e 4 febbraio 1848. Di vero da tali titoli è dimostrato che i suddetti compatroni fecero cessione piena, intera ed incondizionata del loro dritto di patronato a favore del Domenico Massa, il quale da quel momento ne divenne il rappresentante dei donanti in tutta la maggiore estensione dei costoro dritti, e ne fece uso ricordando che *patrono debetur honor, occes utilitosque*, e che il dritto di nomina non comprende in sè tutta la entità giuridica del dritto di patronato, costituendone invece una delle sue manifestazioni senza rappresentarne la integrale essenza.

Mai si è dubitato tra i canonisti che il patronato ereditario, quale è quello trasmesso con atti legittimi al Domenico Massa possa cedersi e trasferirsi ad altri, *jus haereditarium tantum patronatus volet transire ad particulares successores propterea quod haeres patroni de patronato disponendis voluntatem praetamque patronatus translationem impugnare aut rescindere nequaquam potest*, e la donazione è certo un titolo abile di trasferimento. Ma nella specie si ha di più, che cioè dette donazioni furono fatte tra compatroni, quali erano i donanti ed il donatario; ciò certo rimuove ogni dubbio per consentirsi simili trasferimenti, esercitandosi in tal caso il patronato da chi ne avea eguale dritto senza inframmettenza di estranei. — Quale circostanza tiene ancora a giustificare che per simili donazioni rendesi non necessario l'assenso del vescovo, trattandosi di cappellanie laicali, avendo il vescovo ingerenza solo in *spiritualibus*, e la dottrina canonica al riguardo insegna: *compatrones bene quidem jus secum compatrono siere alta episcopi auctoritate donat ac cedit*. — Ed indipendentemente da simile considerazione e provata ricognizione è provata negli atti una tacita ricognizione del vescovo di dette donazioni per effetto dei diversi atti di nomina dei cappellani, nei quali il canonico Massa è intervenuto, esercitando sè un dritto proprio che quello di donatario e compatroni Avitoia, De Mari o Amato, Parlato e Merolla, e contro tali atti niuna opposizione fu opposta dal vescovo. Sicchè rimane fermo in dritto che dette donazioni sono atti validi per loro stessi in vantaggio del donatario, e questa efficacia trovasi pure riconosciuta nella sentenza del Tribunale del 1875, poichè se ivi non fosse stata riconosciuta la loro validità tornava inutile disporre che il canonico Massa avesse giustificata la qualità di compatrone dei suoi donanti, in conformità dell'albero genealogico del 1725. Ed in ordine a tale giustificazione è a considerare che il canonico Massa, e per lui i suoi eredi, in esaurimento della giustificazione messa a loro carico, hanno presentato una prova completa ed esuberante contro la quale nulla di serio si è potuto opporre. D'altronde è stato solo osservato in contrario non essere provata la discendenza dal feudatario Pandolfo Massa della Giulia Avitoia, da cui è discendente Giacinto d'Avitaia, che donava nel 1847 ad esso canonico Massa. Però è a riflettere che dall'atto di nascita della nominata Giulia del 30 gennaio 1778 emerge che la stessa è figlia di Cesare Avitoia ed Anna Pagano, ed è prodotta pure negli atti la fede di nascita d'altra figlia di detti coniugi a nome Camilla, nata nel 29 aprile 1690. È vero che sul proposito tra le copie degli alberi genealogici esibiti in giudizio vi ha una diversità, poichè in quella dei Massa eredi del canonico trovasi discendere da Cesare Avitaia Camilla e Giulia, da cui discendono il figlio Girolamo, il nipote Giovanni ed il pronipote Giacinto, da cui ha causa il canonico Massa, mentre da quella degli avversari risulterebbe che la linea di Giovannello, figlio di Minichello, a Luigella, primo erede del fondatore Pandolfo Massa, si sarebbe estinta in Camilla, non parlandosi di Giulia; ma tale diversità non importa per se sola una smentita sicura del diritto al canonico Massa. Dappoichè la mancanza del nome di Giulia nell'albero genealogico degli avversari non significa che la stessa in effetti non sia stata vivente, avendo potuto tal mancanza avvenire per ragioni secondarie, cioè una omissione, un equivoco ed errore materiale, e può pure ammettersi che l'errore stia invece nell'albero genealogico contrario, mentre l'è perfetto e corretto quello degli eredi del canonico Massa. Nè i di costui eredi aveano bisogno d'iscriversi in falso contro detto albero degli avversari, quando la copia dell'albero presentata dai primi è giustificata dalle fedi di nascita di Giulia e Camilla, figlie entrambe di Cesare. Sicchè allo stato degli atti è con sicurezza a ritenere che la Giulia Avitoia sia stata effettivamente figlia di Cesare, con che resta giustificata la legittima discendenza del donante Giacinto Avitoia. Ma indipendentemente da questa osservazione, nello interesse degli eredi del canonico Massa si è pure giustificata la morte della nominata Camilla precedentemente a quella di Giulia, essendo la prima morta nel 10 luglio 1743, l'altra nel 10 settembre 1751; ciò importa che la Giulia fu erede dell'altra, conseguentemente non ha ragione di essere la elevata controversia sulla discendenza del donante Giacinto Avitoia. Ed infine si ha il fatto non controverso verificato posteriormente alla donazione di Avitoia che il canonico Massa, ha sempre esercitato il dritto di patronato, anche quale donatario di esso Avitoia, riconoscendosi tale sua qualità dagli altri compatroni e dal vescovo. Dagli avversari si è anche osservato che Cesare Avitoia, quale discendente da femmina, non ha potuto succedere nei dritti di patronato dei suoi maggiori, e che gli stessi dritti si troverebbero prescritti, ma di ciò sarà in seguito discorso nelle apposite quistioni. In ordine poi alla discendenza del fondatore delle Cappellanie degli altri donati, è inutile discutere, poichè nulla si è osservato in contrario da parte degli appellanti, e nella sentenza impugnata sono rilevati elementi sufficienti risultanti da titoli per non potere dubitare della completa pruova all'uopo presentata dal canonico Massa in adempimento della corrispondente istruzione nel suo rapporto richiesto nella sentenza del 1875.

Sulla quarta — Considerando che l'è questa la quistione principale e più grave della causa, riguardando essa il sistema a serbarsi sulla ripartizione dei beni tra i singoli compatroni, vedere se, cioè, debba ciò farsi per stirpe o per capi. — E' vero che secondo la regola comune del dritto successorio la visione dovrebbe essere fatta per rappresentazione, trattandosi di secondi chiamati, e non di primi, i quali succedano per capi, ma nella specie tale regola successoria rendesi inapplicabile, poichè nello stesso decreto 17 febbraio 1861, che costituì il dritto allo svincolo dei beni delle Cappellanie soppresse, trovansi formati ancora i criteri direttivi nella loro divisione ed attribuzione. — Infatti è a ricordare che nell'articolo 4 del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 è detto che i benefizi di patronato laicale, quale è quello in parola, cessavano da tal tempo avere civile personalità, e provvedendo alla sorte dei relativi beni dotalizi nell'art. 23 è disposto che nel contempo la proprietà dei medesimi beni restava devoluta a favore di coloro che sull'attualità ne avevano il dritto di patronato. Il legislatore ebbe invero queste ragioni per creare un simile nuovo ordine successorio che può qualificarsi anomalo, e vi fu consigliato da esigenze di fatto, giacchè le indagini sulle successive discendenze che mettono capo in esso, che remote riescono sovente difficili e d'incerto effetto, dovendo ricongiungersi il rappresentante attuale del patronato al primo fondatore, facendo un faticoso cammino a traverso dei secoli, e si è prova la causa presente, in cui dal primo è istituito nel 1393, muovono sei linee, e quindi è a rintracciarsi la rispettiva discendenza dei corrispondenti componenti delle stesse nel rapporto degli attuali rappresentanti. È però volendo il legislatore scongiurare simili inevitabili difficoltà provvidamente ha messo un principio unico e di facile indagine stabilendo che i beni restano attribuiti a coloro che al momento della soppressione trovavansi nell'esercizio del dritto di patronato. Di più il legislatore ha pure considerato che lo svincolo costituisce il corrispettivo del dritto di patronato sul soppresso beneficio laicale, quindi cessando d'esistere tal dritto si trasforma esso in un altro reale di svincolo dei beni, ciò che determina il dritto di ciascun compatrono a prendere parte alla divisione, dividendosi i beni per capi fra gli attuali compatroni ed in parti eguali. Ed in effetti se, come l'è nella specie, i singoli compatroni senza distinzione di linee sono sempre egualmente concorsi nelle nomine dei cappellani, deve serbarsi lo stesso sistema nella liquidazione dei beni dotalizi, aprendosi così oggi mercè di soppressione quella successione che avrebbe dovuto aver luogo a morte del fondatore, e nella quale ciascun patrono non presentarsi qual rappresentante di un capo linea, sibbene egli sperimenti un dritto proprio nascente dal dritto di patronato soppresso. Inoltre è a riflettere che se in presenza di detto decreto volesse applicarsi un sistema diverso da quello ivi indettato, cioè la divisione per stirpe e rappresentazione, verrebbe a crearsi una ingiusta disuguaglianza tra i compatroni; diffatti nella specie la rappresentanza del canonico Massa prenderebbe la maggior parte dei beni, entrando esso nelle tre linee di Giovanniello, Sebastiano ed Antonino; mentre secondo lo spirito e la lettera di detto decreto il legislatore ha voluto che i compatroni attuali al momento della soppressione dell'ente avessero tutti un egual porzione, continuandosi la stessa eguaglianza del dritto di patronato nello svincolo dei beni dell'ente soppresso.

Quale concetto espresso in detto decreto con formola spiccata, tassativa ed incondizionata è pure nella causa giustificata da considerazioni di fatto, risultando dagli atti che tutti gli eredi Massa sono sempre concorsi con voti eguali nelle nomine dei cappellani, ciò che non è stato contraddetto, e l'è per altro provato tanto dalla sentenza della Curia arcivescovile di Sorrento del 27 luglio 1725, quanto dalla sentenza del Tribunale di Napoli del 18 agosto 1826, ove fu preferita la nomina del cappellano che ebbe una maggioranza di voti, tra i coeredi concorrenti a tale nomina. Di tal che stando lo svincolo in surrogazione e sostituzione del dritto di patronato, se questo è esercitato ugualmente da tutti per proprio statuto, e se nella pratica l'è stata ancora sempre esercitato non da designati capi linee, sebbene ugualmente da tutti gli eredi dell'istitutore delle Cappellanie soppresse si è aperta la inferenza che ai medesimi spettano i beni in eguali porzioni dividendoli per capi, seguendo la medesima proporzione serbata nell'esercizio del patronato. Quale pratica ed osservanza di fatto tra i coeredi nel concorrere tutti egualmente nelle nomine dei cappellani se non può certo distruggere la natura ereditaria del dritto di patronato, qual è costituito nel testamento del 1393, costituisce però una condizione di cose e stato possessivo durato quattro secoli che, accettato tra i coeredi, ha creato nuovi rapporti di diritto che oggi sono stati riconosciuti ed affermati dal ricordato decreto del 17 febbraio 1861 e costituiscono una nuova condizione giuridica cui il magistrato deve uniformarsi dividendo i beni per capi, non per stirpe. Ond'è che per questa parte è a modificarsi la sentenza appellata, che ha seguito un sistema opposto. Ed in conformità degli stessi principii è a ritenersi ancora che avendo il canonico Massa esercitato il dritto di patronato tanto in nome proprio, quanto qual donatario di altri quattro compatroni innanzi nominati, e nell'esercizio di tal dritto coordinato a duplice qualità furono soppresse le Cappellanie, ne segue indubitatamente che ai suoi eredi spettano ancora le quote dei beni che sarebbero dovute ai donanti. Nè giova osservarsi in contrario che i donanti sono morti precedentemente al decreto di soppressione, poichè gli atti di donazione trasferirono immediatamente ed irrevocabilmente dal capo dei donanti su quello del donatario il dritto di patronato, restandone costui investito di tutti i dritti; ed al riguardo è utile qui ricordare l'autorità del cardinale De Luca: *donatio facta compatrono potices dicitur extintio juris patronatus, quia donator tollet se de nudio seu de numero patronorum, quam juris patronatus translatio in alienum seu compatronum ideoque jure non decrescendi juris patronatus magis consolidaturum* compatrono donatario. Nè con simili trasferimenti vien spostato l'ordinamento della istituzione, poichè essi sostituiscono il donatario al donante, il quale da tal momento non fa più parte del numero dei compatroni, e ne esercita invece il dritto in tutta la sua maggiore estensione il donatario.

Sicchè se il canonico Massa rappresentava al tempo della soppressione dell'ente il patronato di Avitoia, de Mari o Amato, Parlati e Merolla, non può sconoscersi nei di lui eredi il dritto di profittare delle rispettive porzioni di beni che sarebbero spettate ai donanti. In quanto poi alle altre quota da attribuirsi agli altri singoli condividenti concorrenti allo svincolo è a considerare che nel processo manca

ogni dimostrazione quale di essi o loro autori non altri il 1861, si trovavano a tal epoca nell'atto dell'esercizio del patronato, ciocchè per le cose innanzi osservate sostituisce il titolo allo svincolo dei relativi beni. Tale quistione nelle risultanze pratiche della causa è divenuta principale tra ogni altra, se assorbente, quindi fa d'uopo che sia discussa e risoluta con pertinenti e sicuri argomenti, non essendo opportuno rinviarla alla massa cui non può procedersi senza prima assodare detta quistione stante alla massa preceder deve la perizia, la quale va eseguita per norme e criterii già precostituiti, e che nella specie saranno somministrati dalle risultanze specifiche della suddetta giustificazione. E però è a disporre che tutte le parti in un termine discreto presentino alla Corte la sua significata giustificazione, e per economia di tempo e spesa può ancora fin da ora stabilirsi una delle udienze di questa Corte senza bisogno di ulteriore atto di avviso, nella quale la causa sarà riprodotta, avendo essere la stessa esaurita nelle finali sue esigenze.

Sulla quinta — Considerando che nel rapporto di talune parti contendenti trovasi dedotta la prescrizione di quaranta e cento anni del dritto di patronato. Sul proposito è principalmente ad osservarsi che non è in alcun modo giustificata una simile eccezione per quanto riguarda il decorrimento del tempo di quaranta e cento anni. Questa sola circostanza è certo sufficiente per ritenere inopportunamente invocata detta prescrizione, perchè avrebbe dovuto dimostrarsi una serie non interrotta di anni, in cui non si fosse fatto uso del dritto di patronato, quale prova manca del tutto. Di più è a considerare che per costituire una simile prescrizione un titolo utile e capace di effetti giuridici per opporsi allo esperimento del dritto di patronato da parte di un erede di casa Massa fa mestieri dimostrarsi, che costui avendo avuto scienza della vacanza di un cappellano fosse stato escluso dalla presentazione e se ne fosse accontentato, senza la scienza e la pazienza non è possibile verificarsi alcuna specie di prescrizione. Ed è pure a considerare che il dritto di presentazione è una delle manifestazioni del diritto di patronato, ma non ne costituisce la essenza e finalità, come è già detto innanzi, or sol perchè un coerede qualche volta, e forse pure nella ignoranza della vacanza, non ha esercitato tal dritto che è facoltativo e non obbligatorio, non può ritenersi che con ciò abbia egli perduto il dritto di patronato, ed anche quando ne fosse stato sciente, il suo silenzio va inteso nel senso che tacitamente abbia approvato il fatto dei compatroni, ricordando quanto è detto nella dottrina canonica sul proposito per *solam omissionem et negligentiam minime praescribuntur sine acta positiva tradictionis mutuae et sine anima deturbandi compatronum suoque jure destituenti*. Sicchè per le ritrovate ragioni di dritto e di fatto, trovasi del tutto insussistente la dedotta eccezione di prescrizione.

Sulla sesta — Considerando, che non meno insussistente della precedente è l'altra eccezione di escludere cioè dalla divisione le femmine di casa Massa e i loro discendenti, invocando l'antica e nota costituzione *in aliquibus*, ove è messa la massima *masuelis existentibus feminae non succedunt.* Dappoichè se innanzi è dimostrato che la successione va aperta oggi per effetto del decreto del 17 febbraio 1861 ne segue indubitatamente che sono inapplicabili norme di leggi preesistenti, dovendosi solo consultare quelle indettate in detto decreto 17 febbraio 1861, che permettendo lo svincolo delle Cappellanie apre nel contempo la successione tra i concorrenti nella qualità di erede del fondatore. Infine per rendersi applicabile della costituzione faceva mestieri provarsi diversi in successioni intestate, quale prova manca del tutto.

Sulla settima ed ottava — Considerando, che del suindicato testamento di Pandolfo Massa risulta che il testatore fondò una doppia istituzione, di una laicale costituente le tre Cappellanie con la Rettoria, l'altra da beneficenza *raquus emus de pane* ai poveri nella festività di S. Caterina, ed ogni domenica di quaresima assegnando beni diversi per l'adempimento delle istituzioni, *eo quarum terrarum fructibus*, è così ivi detto, *fiant ragi de pane per singulis diebus dominicis quadragesimalibus et in die sanctae Catharinae per manus rectoris, cappellanorum et patronorum*. Or dagli appellanti mal si sostiene che sciolte le Cappellanie deve intendersi sciolto ancora il legato del pane ai poveri costituendo questo un dovere delle Cappellanie. Dappoichè nel ricordato testamento le due istituzioni sono distintamente indicate per beni rispettivamente annessi, scopo ed amministrazione, l'uno non si confonde con l'altro, l'una non è ancora dell'altra. Invece il legato del pane ai poveri è un ente autonomo per sè stante non colpito da soppressione, avendo a scopo la beneficenza, cui è esso coordinato per patto fondamentale della stessa istituzione. È vero che secondo il testamento tal legato deve essere adempito dal rettore e cappellani, ma è vero ancora che ciò non importa che esso costituisca un onere del beneficio laicale, soprattutto quando nella stessa funzione sono pur chiamati i patroni; d'altronde il testatore non avea a chi meglio avesse potuto affidarsi per la esecuzione di detta opera che gli stava tanto a cuore. Ond'è che il Tribunale, uniformandosi al testamento, ha ben ritenuto dover essere rispettato e rimaner fermo tal legato del pane ai poveri non ostante la soppressione delle Cappellanie. Ciò fermato è ora a vedere quali beni sono a ritenersi soggetti ad un simile adempimento. Il Tribunale su questo punto della controversia ha creduto sbrigarsene accettando il patto risultante dallo istrumento del 14 aprile 1870, nel quale il fu canonico Massa e taluni voluti compatroni stabiliscono, pur ricordando detto legato, che in luogo della distribuzione del pane ai poveri sia fondato un orfanotrofio fissandone le regole ed indicandosene i beni soggetti a tale innovata statuizione.

Per questo fatto non può certo accertarsi dai compatroni concorrenti allo svincolo per non avervi essi preso parte, nè il canonico Massa in unione di taluni asserti patroni, parte dei quali neppure figura in questo giudizio, non poteva da sè riformare l'istituzione del pane ai poveri senza il consentimento dei veri patroni. Ed è a porsi mente che nel 1870, epoca di detto istrumento, era già iniziato l'attuale giudizio, e quindi dovevano intervenirvi i patroni che oggi sono in giudizio. Però del valore giuridico del citato istrumento non è qui il caso discutere per non costituir esso materia controversa, quindi tornare inutile ogni altra discussione sul proposito. Se non che per le esigenze della questione proposta basta quanto innanzi si è osservato per escludere, senz'altro, ogni importanza a tale atto attribuito dal Tribunale nello scopo di ritenere i beni ivi indicati come soggetti allo adempimento della indicata istituzione del pane ai poveri. Il Tribunale invece di prendere a guida nel rincontro detto disadatto istrumento, doveva uniformarsi ad altro atto pur presentato in processo per determinare con più sicurezza i beni soggetti al legato del pane in questione. Infatti è in processo un decreto dell'arcivescovo di Sorrento delli 11 febbraio 1829, nel quale sono riportati i beni a detto scopo soggetti. Ed è a ricordare che nel testamento di Pandolfo Massa trovansi assegnati tre fondi per l'adempimento del legato del pane ai poveri, quali fondi al qual tempo davano la rendita di ducati 45, i quali da detto arcivescovo furono ridotti a 30, riserbando gli altri ducati 15 a beneficio del Seminario. Però nel 1829, a cura ed istanza dello stesso canonico Massa, ritornò all'osservanza della fondazione, e l'arcivescovo in data dell'11 febbraio detto anno emise il ricordato decreto in cui trovansi indicati i beni che erano soggetti all'adempimento del pane ai poveri. Ora questo decreto fedelmente eseguito nel tempo successivo senza alcuna contraddizione somministra un titolo sicuro per determinare i beni, le cui rendite fossero destinate a detto adempimento del legato del pane ai poveri.

Senonchè siccome in detto decreto, l'arcivescovo, i beni indicati erano destinati tanto per la significata istituzione, quanto sul mantenimento del culto di una cappella, la quale oggi non ha più esistenza giuridica, ed ignorasi l'ammontare della spesa bisognevole pel mantenimento di tale culto, così non potendosi ridurre assegnato ancora ciò che non fa parte del legato del pane, è a disporre che in sede di massa gli eredi condividendi d'accordo escludano dalla detta dotazione del pane ai poveri un fondo, che desse una rendita proporzionata alla spesa pel mantenimento della cappella, restando tale fondo far parte della massa libera divisibile.

Sulla nona — Considerando che vi ha disputa ancora tra le parti circa il rimborso di lire 18,000 chiesto dal fu canonico Massa per spese da lui fatte nel restaurare la cappella in Santa Caterina. — Però, siccome non si dubita della spesa fatta dal canonico Massa, nè poteva disputarsi per esser essa giustificata dai titoli all'uopo prodotti, e la controversia è solo per la natura di detta spesa onde essere rimborsabile, e sul proposito il Tribunale ha già disposta una perizia, così non può la Corte nello stato attuale risolvere tale disputa, e vanno rinviati i relativi provvedimenti ai primi giudici, che li riserbavano all'esito del disposto mezzo istruttorio.

Sulla decima. — Considerando, che nella sentenza impugnata è stata accordata una liberanza di lire 2000, in appello se ne chiede un aumento in cifra maggiore, ma una simile richiesta non trovasi consigliata da giuste ragioni. Di fatti a prescindere che tale richiesta è resistita da tutti gli interessati, vi ha ancora che i richiedenti sperimentano nella divisione un diritto ben limitato, e sono in giudizio interamente taluni loro creditori, onde attribuirsi ad essi ciò che potrà spettare ai medesimi richiedenti, la liberanza, e costoro sono pure ammessi al gratuito patrocinio. Se non che ragioni di equità consigliano fare eccezione nel rapporto del solo Francesco Massa fu Andrea, concedendogli una discretissima liberanza a titolo di alimenti, la quale sarà a lui pagata dall'amministratore giudiziario.

Sulla undecima. — Considerando, che dalle parti si chiede surrogarsi altro perito a quello nominato nella sentenza impugnata per le operazioni ivi ordinate a causa dell'avvenuta morte di detto perito, e quale circostanza è accettata e non controversa, quindi è a provvedersi analogamente.

Sulla dodicesima. — Considerando, che nell'interesse del Demanio profittandosi dei discussi gravami si è domandata rettificarsi ancora un errore materiale incorso nel capo quattordicesimo di detta sentenza, onde è detto essere dovuta al Demanio la tassa di manomorta, invece è a dirsi che compita quella di svincolo a norma della legge del 3 luglio 1870. Epperò trattandosi di un vero errore materiale non contraddetto è a farsi la richiesta correzione.

Sulla tredicesima. — Considerando, che dalle cose innanzi osservate, risulta che ogni altra questione, oltre quella innanzi discussa, che l'è attinente a tali appelli principali, rendesi essa insostenibile trovandosi per ogni altro aspetto incensurabile la sentenza appellata. Ed infatti in quanto alla giustificazione della discendenza delle parti appellanti ed appellata è completa negli atti per i rispettivi documenti esibiti in giudizio, e dal Tribunale largamente discussi e vagliati. Sicchè ogni altro motivo di detti appelli principali non ha fondamento giuridico, e resta ora a disaminarsi soltanto gli appelli incidenti e gli intervenuti. In quanto ai primi è a riflettere che senza tener conto di quello della Chiesa di San Michele Arcangelo già ritenuto precedentemente inammissibile, l'appello incidente del canonico Massa l'è del tutto insussistente. Dappoichè si fondamento principalmente tale gravame sulla prescrizione centenaria, ma tale eccezione l'è stata innanzi smentita e respinta. È ivi dedotto ancora che il diritto sperimentato dagli appellanti principali è stato da essi perduto per essere stati inadempienti ai doveri derivanti dallo stesso dritto di patronato, ma il canonico Massa non ha determinato e specificato simili fatti d'inadempienza, quindi l'è questa un'eccezione vaga della quale non può la Corte occuparsi. Si è assunto pure dal canonico Massa non avere il Massa rappresentati dal procuratore de Leo giustificato la loro qualità, ma non ha egli saputo contraddire i documenti dei medesimi Massa all'uopo prodotti; e quindi è anche questa una lamentanza su cui la Corte non può versarsi.

Infine egli ha impugnato gli interventi di Lebano, di Gennaro e Vito Massa, ma per questa parte è pure insostenibile detto appello incidente, e sarà in seguito più ampiamente ciò provato discutendo in merito i cennati interventi. Sicchè trovandosi insussistenti i motivi di tale appello incidente, è lo stesso a rigettarsi. Vi ha infine un appello incidente proposto dal signor Bergamo, il quale sostiene che il Tribunale doveva mettere a carico del suo debitore Francesco Massa le spese di prima istanza nel di costui rapporto da lui sostenuto. Ora queste doglianze trovansi giustificate, poichè risulta in effetti dall'articolo 7 dell'istrumento del 16 (10) marzo 1872, che il detto Massa nell'autorizzare Bergamo ad intervenire nel precedente giudizio sulla divisione dei beni delle Cappellanie soppresse per tutelare i di lui interessi, consentiva che ogni relativa spesa rimaner doveva a carico di esso Massa. Di talchè, in presenza di un simile patto, non può dubitarsi che le spese di prima istanza tra Francesco Massa e Bergamo devono cedere a carico del primo, nei quali sensi va modificato il relativo capo della sentenza appellata. Hanno fatto intervento in appello altri creditori dei coeredi, cioè Raffaele D'Onofrio, creditore di Francesco Maria Lebano, ed i germani Francesco Pellegrino Mannello, creditori di Francesco Massa fu Andrea, sperimentando rispettivamente le loro ragioni creditorie per le quote dei proprii debitori, che in divisione potranno agli stessi essere attribuite. Però siffatti interventi sono del tutto inammessibili, e tal vero trovasi formalmente dichiarato nell'articolo 491 Codice procedura civile, ove è detto con dettato preciso e positivo che nel giudizio di appello non si ammette intervento in causa, se non da parte di coloro che hanno diritto a formare opposizione di terzo.

Ora un creditore non ha diritto di opporsi di terzo contro una sentenza di divisione in cui è interessato il suo debitore, meno quando egli la impugni per dolo e frode, di che è parola nell'articolo 512 detto Codice, e non è questo il caso dell'azione proposta da essi D'Onofrio e Mannello, i quali avrebbero dovuto proporre apposita istanza. Sicchè è a dichiarare inammessibili detti interventi in causa. Sono intervenuti in appello anche Filomena Massa fu Antonio, Natale Massa fu Gennaro, Salvatore Renato de Gennaro, ed altri Massa, rappresentati dall'avvocato De Tura, sostenendo essere pur essi discendenti dal fondatore Pandolfo Massa, e quindi di aver diritto al reparto dei beni. In quanto a questi interventori è a considerare che, esaurite le precedenti questioni, anche nel loro rapporto, per quanto tengano ad identico loro interesse, resta ancora rispetto ad essi da definirsi quella di fatto innanzi discorsa, per la quale è scorta la necessità di disporre un'analoga istruzione onde con sicurezza accertarsi quale di tutte le parti in causa trovavansi in atto nell'esercizio del patronato nel 1861. Epperò prima di provvedere pel dippiù di detti intervenuti, è a rendersi comune a detti interventori la stessa esigenza istruttoria innanzi rilevata, essendo secondaria ogni altra indagine. Inoltre per la moltiplicità delle parti in causa è a disporsi che la presente sentenza sia notificata ai contumaci per pubblici proclami, nei sensi dell'articolo 146 Procedura civile. — Considerando che non statuendosi definitivamente le spese di appello van riserbate, meno nel rapporto dei Mannello, D'Onofrio e Chiesa di San Michele Arcangelo, pei quali è a dichiarare rimanere a loro carico le spese da essi fatte, nè il loro intervento ha dato luogo a spese maggiori in danno degli altri.

Per tali motivi

La Corte,

Pronunziando, al seguito delle precedenti sentenze, tanto sui tre appelli principali prodotti contro la sentenza del Tribunale di Napoli degli 11 maggio 1877, l'uno da Clementina, Francesco ed altri Massa, con atto del 6 agosto suddetto anno; il secondo da Gaetano, Carlo, Michele ed altri Massa, con atto detto mese, ed il terzo da Vito Massa, con atto del 30 agosto 1878, quanto sugli appelli incidenti avverso la stessa sentenza, del fu canonico Gaetano Massa, Nicola e Federico Massa fu Antonino, della Chiesa di San Michele Arcangelo, e di Ferdinando Bergamo, nonchè sugli interventi ed appelli adesivi, proposti da Filomena Massa fu Antonio, da Natale Massa fu Gennaro, dai Massa, rappresentati dall'avvocato signor De Tura, da Salvatore e Renato De Gennaro, da Antonio Iojo, e dai coniugi Chiara Nicoletti e Francesco Fiorentino, tutti nella qualità di eredi e discendenti di Pandolfo Massa, nonchè da Raffaele D'Onofrio, Francesco e Pellegrino Mannello, quali creditori il primo di Francesco Maria Lebano fu Filippo, e gli altri di Francesco Massa fu Andrea, dispone quanto segue:

Primo — Respinta la cagione d'inammissibilità dedotta contro detti appelli principali, dichiara inammessibili tanto l'appello incidente della Chiesa di San Michele Arcangelo, quanto gli interventi in appello dei nominati Raffaele D'Onofrio, Francesco e Pellegrino Mannello, mettendoli fuori causa.

Secondo — Ammette in rito l'intervento in questo studio del giudizio da parte dei suddetti Massa, nella qualità di eredi e discendenti di Pandolfo Massa.

Terzo — Ritiene di natura ereditaria il patronato delle Cappellanie con Rettoria, istituite da quest'ultimo con suo testamento del 18 agosto 1393.

Quarto — Dichiara efficaci le donazioni del diritto di tal patronato, risultante in favore del compatrono fu canonico Gaetano Massa, dagli istromenti del 2 e 18 maggio 1847, 29 aprile 1851 e 4 febbraio 1848, ed all'effetto attribuisce agli eredi di esso canonico Massa, a nome Gaetano e Federico Massa, le quote dei beni pertinenti a dette Cappellanie, le quali in divisione sarebbero spettate ai donanti Avitoia, De Mari o Amato, Parlati e Merolla.

Quinto — Rivoca i capi quinto e sesto della sentenza impugnata, e dichiara che i beni dotalizi delle cennate Cappellanie con Rettoria, istituite da Pandolfo Massa, vanno divise in porzioni eguali e per capi tra i di costui eredi e discendenti. i quali al 17 febbraio 1861 si trovavano in atto dell'esercizio di detto diritto di patronato, e per stirpe tra i rispettivi discendenti posteriormente a detta epoca.

Sesto — Epperò ordina che tutte le parti in causa aventi diritto al rilascio di detti beni, nel termine di giorni 40 dalla pubblicazione della presente, giustifichino, mercè documenti, quali di esse a loro autori non oltre il 17 febbraio 1861 erano nella significata condizione di fatto.

Settimo — Rigetta la eccezione di prescrizione di 40 e 100 anni e ritiene non applicabile nell'attuale causa la costituzione *in aliquibus*.

Ottavo — Rivoca la parte del capo undecimo della suddetta sentenza riguardante la designazione dei beni addetti alla istituzione della distribuzione del pane ai poveri nelle circostanze nel cennato testamento determinate, ed assegna invece per l'adempimento di tale opera di beneficenza i beni indicati pel medesimo scopo nel decreto dell'arcivescovo di Sorrento degli 11 febbraio 1829. Ben vero i coeredi condividenti Massa in sede di massa di accordo escluderanno dal ripetuto assegno un fondo tra quelli nel citato decreto designati, la cui rendita eguagliasse l'ammontare della spesa pel mantenimento del culto della Cappella della quale è pur parola nel ricordato decreto, restando tale fondo far parte dei beni liberi ereditari a dividersi in profitto comune di essi condividenti; conferma pel dippiù l'indicato capo undecimo della sentenza.

Nono — Accorda al solo Francesco Massa fu Andrea una liberanza di lire 400 a titolo di alimenti, da pagarsi la stessa a costui dall'amministratore giudiziario.

Decimo — Surroga al defunto perito signor Mastellone, nominato nel numero nono della sentenza appellata, l'altro in persona dell'ingegnere signor Andrea Sabato, il quale, prestato giuramento innanzi al consigliere Fata che all'uopo delega, eseguirà nel termine nella riferita sentenza definito l'incarico di cui è parola nei numeri nono e decimo della medesima, meno per le norme a tenere nel progetto di divisione significato in detto numero nono, dovendo egli invece attenersi nel rincontro a quelle in parte rilevate in questa sentenza ed altre che saranno ordinate al seguito della istruzione innanzi ritenuto.

Undecimo — Rettifica l'errore materiale incorso nella seconda parte del capo quattordicesimo della stessa sentenza, e quindi ove è detto: *tassa di manomorta*, leggasi invece *tassa di svincolo*.

Dodicesimo — Modifica infine il capo sedicesimo della ripetuta sentenza nel rapporto del solo signor Bergamo, e quindi ordina che le spese di prima istanza da costui erogate rimangano a carico di Francesco Massa fu Andrea.

Tredicesimo — Riserba all'esito dell'ordinata istruzione gli ulteriori provvedimenti sul dippiù di detti appelli principali ed interventi e sulle spese di appello.

Quattordicesimo — Ordina che la causa sia riprodotta senz'altro atto di avviso alla udienza che terrà questa Corte nel giorno 9 novembre corrente anno, e che la presente sentenza sia notificata ai contumaci per pubblici proclami, in conformità dell'art. 146 Codice procedura civile.

Così deciso nella camera di consiglio della suddetta sezione, sedente in Castel Capuano, alla udienza del dì 13 giugno 1883, dai signori Giannattasio commendatore Francesco presidente, e consiglieri cavalieri de Berardinis Beniamino, Barci Ermenegildo, Fata Leonardo ed Abatemarco Angelo.

Firmati: Giannattasio.
B. de Berardinis.
Ermenegildo Barci.
Leonardo Fata estens.
Angelo Abatemarco.
Vincenzo Manes v. canc.

Menzione delle registrate:

(1) Sentenza 14 maggio 1875. Registrata con marca di lira 1 e cent. 20 annullata.

(2) Sentenza 16 maggio 1877. Registrata uffizio atti giudiziari li 26 maggio 1877, modulo terzo, volume 167, lire 85.

(3) Testamento olografo 26 marzo 1875. Registrato a Piano di Sorrento il 4 marzo 1878, reg. 1°, vol. 10, fol. 122, lire 6.

(4) Istrumento 2 maggio 1847, n. 40. Registrato in Piano li 3 aprile 1847, libro 1°, vol. 61, fol. 34 verso, casella 4, gr. 80.

(5) Istrumento 18 maggio 1847, numero 632. Reg. in Piano li 24 maggio 1847, libro 1°, vol. 61, fol. 56 vol., casella 5, grana 80.

(6) Istrumento 29 aprile 1851, numero 644. Reg. in Piano a dì 30 aprile 1851, libro primo, volume 68, folio 71, grana 80.

(7) Istrumento 4 febbraio 1848, n. 203. Reg. nel Piano li 4 febbraio 1848, libro 1°, vol. 62, folio 83, casella terza, grana 80.

(8) Sentenza 18 agosto 1826. Reg. in Napoli, ufficio atti giudiziari, n. 32855, li 4 settembre 1826, libro 1°, vol. 340, fol. 98. casella 1°, grana 80.

(9) Istrumento 14 aprile 1870, numero 370. Reg. a 23 aprile 1870, modulo primo, vol. 2, folio 130, lire 3 e cent. 30.

(10) Istrumento 16 marzo 1862. Registrato in Barra li 21 marzo 1862.

(11) Come al numero 2, pubblicata dalla detta sezione alla udienza del dì 23 luglio 1883. Firmato Vincenzo Manes vicecancelliere. Num. 587, reg. uffizio giudiziario, il dì 31 luglio 1883, modulo 3°, vol. 71, lire 60 a debito — Il ricevitore Danese.

Per copia esecutiva, rilasciata a richiesta del procuratore signor Ferraro Gennaro,

Dalla cancelleria della Corte d'appello, Napoli, 21 agosto 1883.

Il canc. Gennaro Lista.

Da me autenticata.

5583 GENNARO FERRO proc.

AVVISO GIUDIZIALE. 5608

Si rende noto come il signor Agostino Docci del fu Benedetto, di Santarcangelo di Romagna, avendo chiesto di poter aggiungere ai nomi della sua figlia minore Rosa, Maria, Filomena, Giuseppina e Canonica con anteposizione ai propri, l'altro nome di *Teresa*, ha ottenuto dal Guardasigilli il decreto in data 16 luglio 1883, che lo autorizza a fare la pubblicazione della domanda anzidetta.

È per ciò che, a termini dell'art. 121 del decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile, si procede ora alla pubblicazione della domanda stessa, invitando chiunque creda di avervi interesse a fare opposizione alla medesima, entro il termine di quattro mesi, nel modo indicato dall'art. 122 di detto decreto.

Il presente avviso viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel Bollettino autorizzato alle inserzioni degli atti giudiziali della provincia di Forlì, ed affisso nella Casa comunale di Santarcangelo, non che a quella di residenza del sullodato signor Docci.

COLLEGIO NOTARILE
dei distretti riuniti di Pallanza ed Ossola.

Pubblicazione di concorso all'ufficio di notaro in Varzo (Ossola).

Il sottoscritto presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Pallanza ed Ossola,

Ritenuto che nel comune di Varzo (Ossola) trovasi tuttora vacante un ufficio di notaro;

Visto l'articolo 10 della legge 25 maggio 1879 sul riordinamento del Notariato;

Al fine di provvedere all'ufficio surriferito,

Rende pubblica la vacanza dell'ufficio stesso, ed invita i notai che intendessero di concorrervi a produrre al Consiglio la loro domanda coi necessari documenti entro quaranta giorni successivi alla presente pubblicazione.

Pallanza, 30 settembre 1883.

SALA presidente.

5601 VOGINI segretario.

AVVISO.
(2ª pubblicazione)

All'ill.mo sig. Presidente e Giudici del Tribunale circondariale di Sant'Angelo de' Lombardi.

Mariannina Rinaldi, da Calitri, vedova del notaro Giovanni Stanco, nel nome proprio e nel nome e parte dei suoi figli minori Giuseppantonio, Gaetanina, Emilia ed Antonetta, procreati coll'anzidetto di lei marito, domanda lo svincolo del patrimonio e cauzione dallo stesso prestata nella qualità di notaio sulla cessata Cassa di ammortizzazione, oggi appellata Cassa dei Depositi e Prestiti, come dalla ricevuta originale rilasciata nel giorno undici gennaio 1855, e ciò ai sensi dell'articolo 38 della vigente legge sul Notariato.

Sant'Angelo dei Lombardi, 19 settembre 1883.

5357 MARIANNINA RINALDI.

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

A richiesta di S. E. il procuratore generale della R. Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale sullodato, notifico al signor Dell'Isola cavaliere Luigi, domiciliato in Buenos-Ayres, il ricorso di S. E. il richiedente procuratore generale delli 30 agosto 1883, in base al quale S. E. il presidente della 3ª sezione della prefata Corte, con suo decreto del 21 settembre ultimo decorso, fissa l'udienza che terrà la Corte il giorno 3 giugno 1884 per la discussione della causa di cui è parola il ricorso stesso, e stabilisce a tutto il 20 maggio 1884 il termine utile per depositare alla segreteria della Corte tutti quei documenti che si la Procura generale, come il convenuto, crederanno nel rispettivo loro interesse di produrre nella causa.

Roma, 4 ottobre 1883.

5602 L'usciere GARBARINO MICHELE.

CAMERANO NATALE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.